SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale Gruppo I (70%) Anno 128° — Numero 294

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 17 dicembre 1987** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia saranno pubblicati in un'apposita serie speciale che uscirà il martedì e il venerdì nelle ore pomeridiane.

Sempre a partire dalla stessa data i fascicoli della seconda serie speciale, relativa alle Comunità europee, saranno pubblicati nel pomeriggio di lunedì e giovedì.

SOMMARIO

87A11117

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 9 novembre 1987.

Determinazione dell'importo degli interessi da corrispondere sui certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 22 novembre 1984, relativamente alla terza cedola, di scadenza 22 novembre 1987.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 214821/66-AU-74 dell'8 novembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 319 del 20 novembre 1984, con cui è stata disposta un'emissione di certificati del Tesoro in ECU con godimento 22 novembre 1984, di durata ottennale, al tasso d'interesse annuo del 10,50%, per l'importo di 600 milioni di ECU;

Visto, in particolare, l'art. 9 del richiamato decreto ministeriale dell'8 novembre 1984, con cui, fra l'altro, si dispone che l'importo degli interessi da pagare annualmente sui predetti titoli, relativamente alla quota degli stessi circolante all'interno, è determinato con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media aritmetica dei tassi ufficiali di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi nei primi venti giorni del mese di ottobre precedente la scadenza della cedola di interesse;

Considerato che occorre determinare l'importo degli interessi da pagare relativamente alla terza cedola — di scadenza 22 novembre 1987 — dei predetti certificati del Tesoro in ECU;

Visto il proprio decreto n. 315625/66-AU-74 del 3 agosto 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 18 settembre 1985, con cui si è provveduto a regolare i rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio di pagamento dei ripetuti certificati;

Visto, in particolare, il quinto comma dell'art. 1 del predetto decreto del 3 agosto 1985, con cui si stabilisce che, in relazione alla variabilità dell'ammontare dei titoli di che trattasi circolanti all'interno, la Banca d'Italia provvederà a comunicare al Tesoro, entro il mese di ottobre di ogni anno, il capitale nominale complessivo dei certificati stessi, sul quale devono essere effettuati i pagamenti in lire;

Visto il telex in data 27 ottobre 1987, con cui la Banca d'Italia ha comunicato, tra l'altro, che:

l'importo nominale dei CTE con godimento 22 novembre 1984 attualmente circolanti all'interno, e sui quali deve essere effettuato il pagamento degli interessi relativamente alla terza cedola, di scadenza 22 novembre 1987, è di 409.664.000 ECU;

la media aritmetica dei tassi ufficiali di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi e riferentisi ai primi venti giorni del mese di ottobre 1987, è di L. 1.498,96 per ogni ECU;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 214821/66-AU-74 dell'8 novembre 1984, meglio specificato nelle premesse, l'importo degli interessi da pagare in lire italiane sulla quota attualmente circolante all'interno (pari a nominali 409.664.000 ECU) dei CTE ottennali 10,50% con godimento 22 novembre 1984, ammonta a L. 64.477.344.690, relativamente alla terza cedola, di scadenza 22 novembre 1987.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1987

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1987
Registro n. 40 Tesoro, foglio n. 62

87A11016

DECRETO 9 novembre 1987.

Determinazione dell'importo degli interessi da corrispondere sui certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 22 novembre 1985, relativamente alla seconda cedola, di scadenza 22 novembre 1987.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 320188/66-AU-96 dell'8 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 20 novembre 1985, con cui è stata disposta un'emissione di certificati del Tesoro in ECU con godimento 22 novembre 1985, di durata ottennale, al tasso d'interesse annuo dell'8,75%, per l'importo di 700 milioni di ECU;

Visto, in particolare, l'art. 9 del richiamato decreto ministeriale dell'8 novembre 1985, con cui, fra l'altro, si dispone che l'importo degli interessi da pagare annualmente sui predetti titoli, relativamente alla quota degli stessi circolante all'interno, è determinato con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media aritmetica dei tassi ufficiali di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi nei primi venti giorni del mese di ottobre precedente la scadenza della cedola di interesse;

Considerato che occorre determinare l'importo degli interessi da pagare relativamente alla seconda cedola — di scadenza 22 novembre 1987 — dei predetti certificati del Tesoro in ECU;

Visto il proprio decreto n. 625428/66-AU-96 del 31 ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 19 dicembre 1986, con cui si è provveduto a regolare i rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio di pagamento dei ripetuti certificati;

Visto, in particolare, il quinto comma dell'art. 1 del predetto decreto del 31 ottobre 1986, con cui si stabilisce che, in relazione alla variabilità dell'ammontare dei titoli di che trattasi circolanti all'interno, la Banca d'Italia provvederà a comunicare al Tesoro, entro il mese di ottobre di ogni anno, il capitale nominale complessivo dei certificati stessi, sul quale devono essere effettuati i pagamenti in lire;

Visto il telex in data 27 ottobre 1987, con cui la Banca d'Italia ha comunicato, tra l'altro, che:

l'importo nominale dei CTE con godimento 22 ottobre 1985 attualmente circolanti all'interno, e sui quali deve essere effettuato il pagamento degli interessi relativamente alla seconda cedola, di scadenza 22ottobre 1987, è di 602.018.000 ECU;

la media aritmetica dei tassi ufficiali di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi e riferentisi ai primi venti giorni del mese di ottobre 1987, è di L. 1.498,96 per ogni ECU;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 320188/66-AU-96 dell'8 novembre 1985, meglio specificato nelle premesse, l'importo degli interessi da pagare in lire italiane sulla quota attualmente circolante all'interno (pari a nominali 602.018.000 ECU) dei CTE ottennali 8,75% con godimento 22 novembre 1985, ammonta a L. 78.960.078.860, relativamente alla seconda cedola, di scadenza 22 novembre 1987.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1987

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1987
Registro n. 40 Tesoro, foglio n. 63

87A11017

DECRETO 17 novembre 1987.

Accertamento dell'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a dieci anni con godimento 1° settembre 1987.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 428379/66-AU-142 del 28 agosto 1987, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1987, registro n. 31 Tesoro, foglio n. 33, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro a dieci anni, con godimento 1° settembre 1987;

Visto, in particolare, l'art. 7 del cennato decreto del 28 agosto 1987, con il quale, tra l'altro, si è stabilito che con successivo decreto ministeriale si sarebbe provveduto ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che i titoli in parola sono stati sottoscritti per l'importo di lire 2.500 miliardi;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, terzo comma, del decreto ministeriale n. 428379 del 28 agosto 1987, meglio specificato nelle premesse, l'importo sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a dieci anni, con godimento 1° settembre 1987, ammonta a nominali lire 2.500 miliardi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1987

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1987
Registro n. 42 Tesoro, foglio n. 81

87A11111

DECRETO 17 novembre 1987.

Conversione dei certificati di credito del Tesoro a cedola variabile, con godimento 18 settembre 1986, in certificati di credito a tasso fisso.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 624876/66-AU-119 dell'11 settembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 26 settembre 1986, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro a tasso variabile con godimento 18 settembre 1986, della durata di sette anni, fino all'importo massimo di lire 1.500 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

Visti, in particolare, gli articoli 2 e 7 del suddetto decreto dell'11 settembre 1986, ove si prevede:

che i portatori dei titoli possono richiedere, nel periodo dal 18 al 30 settembre 1987, la conversione dei medesimi in certificati di credito del Tesoro a tasso fisso dell'8,50% annuale, della durata di sei anni, con godimento 18 settembre 1987;

che con successivo decreto ministeriale si provvede ad accertare l'importo dei certificati di credito a tasso variabile convertiti in certificati di credito a tasso fisso;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che, al termine delle operazioni di conversione dei titoli in parola, l'importo dei certificati convertiti in titoli a tasso fisso è risultato pari a L. 1.105.000.000 e che, pertanto, l'ammontare dei certificati a tasso variabile si riduce a L. 1.498.895.000.000;

Visto il proprio decreto del 19 agosto 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 1° settembre 1987, con cui si è provveduto a determinare nella misura del 9,90% il tasso d'interesse annuale da corrispondersi sulla seconda cedola — di scadenza 18 settembre 1988 — dei suddetti certificati di credito a tasso variabile, relativamente alla quota dei medesimi non convertita in titoli a tasso fisso;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, secondo comma, del decreto ministeriale dell'11 settembre 1986, meglio citato nelle premesse, l'importo dei certificati di credito del Tesoro a tasso variabile, della durata di sette anni, con godimento 18 settembre 1986, convertiti in certificati di credito del Tesoro al tasso fisso dell'8,50% della durata di sei anni, con godimento 18 settembre 1987, ammonta a L. 1.105.000.000.

Di conseguenza, l'importo dei suddetti certificati a tasso variabile si riduce, dalle iniziali lire 1.500 miliardi, a L. 1.498.895.000.000.

Art. 2.

Gli oneri per gli interessi da corrispondere alla scadenza del 18 settembre 1988 sui CCT a tasso variabile e su quelli a tasso fisso, di cui al precedente art. 1, sarà pertanto di complessive L. 148.484.530.000, così ripartite:

L. 148.390.605.000 per la seconda cedola dei CCT a tasso variabile con godimento 18 settembre 1986, circolanti per l'importo di L. 1.498.895.000.000 (tasso: 9,90%);

L. 93.925.000 per la prima cedola dei CCT a tasso fisso con godimento 18 settembre 1987, circolanti per l'importo di L. 1.105.000.000 (tasso: 8,50%).

Gli oneri suddetti faranno carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1987

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1987
Registro n. 42 Tesoro, foglio n. 82

87A11112

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 19 novembre 1987.

Coefficienti di aggiornamento dei redditi iscritti nel catasto dei fabbricati per l'anno 1988.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, che dispone la determinazione dei redditi dei fabbricati mediante l'applicazione di tariffe d'estimo stabilite per ciascuna categoria e classe, ovvero, per i fabbricati a destinazione speciale o particolare, mediante stima diretta;

Visto l'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, che, nelle more della prima revisione delle tariffe ai sensi del precedente art. 34, secondo comma, prevede, tra l'altro, l'aggiornamento dei redditi dei fabbricati mediante l'applicazione dei coefficienti stabiliti annualmente con decreto del Ministro delle finanze, su conforme parere della commissione censuaria centrale;

Considerato che l'art. 2, comma 2), del decreto-legge 6 gennaio 1986, n. 2, convertito nella legge 7 marzo 1986, n. 60, ha prorogato ulteriormente al 31 dicembre 1990 il termine di cui all'art. 12, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 604, concernente la prima revisione generale degli estimi degli immobili urbani;

Visto il parere espresso dalla commissione censuaria centrale con deliberazione n. 3644 del 12 ottobre 1987;

Decreta:

I redditi dei fabbricati imputabili al reddito complessivo da assoggettare all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'imposta locale sui redditi per l'anno 1988, si determinano moltiplicando le corrispondenti rendite iscritte in catasto per i seguenti coefficienti:

I. - IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA

Gruppo A (Unità immobiliari per uso di abitazioni o assimilabili):

	Simboli delle categorie	Coefficienti
Abitazioni di tipo signorile	A/1	365
Abitazioni di tipo civile	A/2	280
Abitazioni di tipo economico	A/3	255
Abitazioni di tipo popolare	A/4	220
Abitazioni di tipo ultrapopolare	A/5	205
Abitazioni di tipo rurale	A/6	220
Abitazioni in villini.	A/7	325

	Simboli delle categorie	Coefficienti
Abitazioni in ville	A/8	415
Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici	A/9	180
Uffici e studi privati	A/10	460
Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi	A/11	235
Gruppo B (Unità immobiliari per uso di alloggi collettivi):		
Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme	B/1	305
Case di cura ed ospedali (compresi quelli costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni)	B/2	305
Prigioni e riformatori	B/3	305
Uffici pubblici.	B/4	305
Scuole e laboratori scientifici	B/5	305
Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9	B/6	180
Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico dei culti	B/7	305
Magazzini sotterranei per depositi di derrate	B/8	305
Gruppo C (Unità immobiliari a destinazione ordinaria commerciale e varia):		
Negozi e botteghe	C/1	425
Magazzini e locali di deposito	C/2	370
Laboratori per arti e mestieri.	C/3	370
Fabbricati e locali per esercizi sportivi	C/4	370
Stabilimenti balneari e di acque curative	C/5	370
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse	C/6	370
Tettoie chiuse o aperte	C/7	370
II. - IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE		
(Opifici ed in genere fabbricati costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni)	da D/1 a D/9	425
III. IMMOBILI A DESTINAZIONE PARTICOLARE		
(Altre unità immobiliari che, per le singolarità delle loro caratteristiche, non siano raggruppabili in classi)	da E/1 a E/9	255

Roma, addì 19 novembre 1987

Il Ministro: GAVA

87A10600

DECRETO 11 dicembre 1987.

Programmi e criteri selettivi per i controlli in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e criteri per l'effettuazione dei controlli globali nei confronti di soggetti scelti mediante sorteggio per l'anno 1988.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 6, 7, 9 e 11 della legge 24 aprile 1980, n. 146; l'art. 2, comma 29, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, nonché l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 5 marzo 1986, n. 57, convertito dalla legge 18 aprile 1986, n. 121;

Considerata l'esigenza di stabilire i criteri selettivi che dovranno essere seguiti nel 1988 dagli uffici distrettuali delle imposte dirette, dagli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto e dalla Guardia di finanza per i programmi di controllo delle dichiarazioni d'imposta e per l'individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione, tenendo anche conto della loro capacità operativa;

Ritenuto altresì necessario definire gli strumenti e le modalità per l'attuazione dei predetti programmi, nonché procedere alla determinazione dei criteri per l'effettuazione dei controlli globali nei confronti di soggetti scelti mediante sorteggio;

Viste le proposte del comitato di coordinamento del servizio centrale degli ispettori tributari in data 6 ottobre 1987;

Decreta:

Capo I

CAPACITÀ OPERATIVA

Art. 1.

1. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette e gli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto procederanno, in base alla propria capacità operativa, al controllo delle dichiarazioni annuali ed alla individuazione dei soggetti obbligati che ne abbiano omesso la presentazione, selezionando le posizioni da controllare secondo i criteri stabiliti nei successivi capi II e III.

2. La Guardia di finanza si atterrà, nella propria attività di verifica, ai criteri che ad essa espressamente si riferiscono.

Art. 2.

1. Il numero dei controlli da effettuare, e distintamente quello delle verifiche, riferiti alle posizioni fiscali per singoli periodi d'imposta, saranno determinati per ciascun ufficio in rapporto alla consistenza del personale disponibile per tale attività alla data più recente ed in base

alla capacità operativa media per addetto, che potrà essere differenziata con riferimento ai tipi di soggetti d'imposta, alle modalità previste o prestabilite di espletamento dei controlli senza verifica, alle qualifiche del personale disponibile, all'impiego di quest'ultimo anche in attività diverse da quelle programmate e ad ogni altro elemento ritenuto valutabile, anche tenendo conto delle concrete situazioni di ciascun ufficio.

2. Per gli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto, il personale addetto ai controlli sostanziali ed alle verifiche non potrà, comunque, risultare numericamente inferiore a quello addetto ai rimborsi e ai controlli formali, salvo quanto previsto nell'art. 22, commi 3 e 4, in situazioni di particolare rilevanza.

3. In corso d'anno, la capacità operativa dei singoli uffici potrà essere modificata in relazione a sopravvenute esigenze di carattere generale ed a variazioni numeriche del personale disponibile.

4. La Guardia di finanza procederà alle verifiche generali di cui all'art. 9, all'art. 10, comma 2, ed agli articoli 13 e 14, nonché ai controlli globali a sorteggio di cui agli articoli 18, 19 e 20. A tali fini, la capacità operativa del Corpo viene determinata dal Ministro delle finanze, sentito il Comando generale.

Art. 3.

1. Sulla base dei criteri specifici di determinazione della capacità operativa stabiliti dalla Direzione generale delle imposte dirette e dalla Direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari, i rispettivi ispettorati compartimentali comunicheranno alle direzioni stesse le proprie proposte circa il numero dei controlli e delle verifiche da programmare per ciascun ufficio, per la definitiva determinazione da parte delle direzioni.

Art. 4.

1. Sulla base della programmazione di cui all'art. 3, gli uffici formeranno, nel rispetto delle norme del presente decreto, elenchi di posizioni da sottoporre a controllo nel corso dell'anno 1988.

2. Per gli uffici suddivisi in reparti gli elenchi saranno formati per reparto sulla base delle indicazioni dei capi dei reparti.

3. Gli ispettorati compartimentali vigileranno sullo adempimento di quanto previsto nei commi 1 e 2, anche al fine del coordinamento delle attività di verifica nell'ambito del compartimento.

Art. 5.

1. Sulla base di intese fra le direzioni generali di cui agli articoli precedenti e la Direzione generale degli affari generali e del personale, saranno impartite direttive affinché fra gli ispettorati compartimentali e le intendenze di finanza interessate siano concertati l'ammontare e l'impiego dei fondi occorrenti ad incrementare la frequenza di accessi, ispezioni e verifiche, in vista di una maggiore efficacia e deterrenza dell'azione di accertamento, anche con riguardo all'autorizzazione all'uso del mezzo proprio, quando il ricorso a servizi pubblici di linea limiterebbe notevolmente il numero di tali interventi, specialmente nelle località più lontane dalle sedi degli ispettorati e degli uffici.

Capo II

CRITERI SELETTIVI GENERALI

Art. 6.

1. Una quota della capacità operativa destinata ai controlli sostanziali e alle verifiche, non superiore al 40% per gli uffici distrettuali delle imposte dirette ed al 60% per gli uffici provinciali IVA, sarà impiegata prioritariamente nel controllo dei verbali da verifiche relative alla complessiva posizione fiscale di soggetti, per almeno un settore impositivo.

2. La residua quota sarà ripartita in pari misura, fra i controlli, anche mediante verifica, delle posizioni fiscali:

a) dei soggetti segnalati nelle liste di cui agli articoli 11 e 12, comma 1, nonché di quelli individuati ai sensi degli articoli 13 e 14;

b) degli altri soggetti per i quali gli uffici dispongono di dati e notizie o nei confronti dei quali ritengono di procedere.

3. La medesima ripartizione per quanto riguarda i soggetti di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)* sarà seguita anche per l'effettuazione delle verifiche.

4. Nell'ambito di ciascun compartimento, almeno un quarto della capacità operativa degli uffici distrettuali delle imposte dirette destinata ai controlli sostanziali sarà riservato al controllo delle posizioni fiscali di soggetti societari, enti e persone fisiche a contabilità ordinaria.

5. Nell'ambito di ciascun compartimento, almeno un quarto della capacità operativa degli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto destinata ai controlli sostanziali sarà riservato al controllo dei soggetti con dichiarazioni a credito, con particolare riferimento alle segnalazioni di anomalia originate dal controllo formale della dichiarazione annuale e di quelle di cui agli articoli 12 e 14.

6. Le suddette proporzioni potranno essere modificate per fondati motivi, con esclusione del criterio di cui all'art. 7.

7. Al termine del primo semestre la Direzione generale delle imposte dirette e la Direzione generale delle tasse accerteranno le giacenze dei verbali di verifica presso gli uffici dipendenti. In relazione al numero delle annualità da esaminare, potranno proporre al Ministro eventuali modifiche, anche per singoli uffici, alle proporzioni stabilite nei commi precedenti.

Art. 7.

1 Salvo quanto disposto dall'art. 6, comma 6, e quanto ulteriormente previsto all'art. 15, la selezione dei soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 dell'art. 6 sarà effettuata tenendo conto del prevedibile recupero di imponibile e/o di imposta, rapportato alla capacità operativa occorrente, dell'importanza locale del settore economico di appartenenza, nonché della concretezza e della rilevanza dei dati e delle notizie già acquisiti, con particolare riguardo alle segnalazioni di reiterate infrazioni in materia di bolla di accompagnamento, e dell'entità dei rimborsi eventualmente richiesti.

Art. 8.

1. I controlli dovranno riguardare i periodi d'imposta sottoindicati, dovendo considerarsi controllabili i periodi per i quali sia scaduto il termine di presentazione delle dichiarazioni, comprese fra queste ultime le dichiarazioni per le quali non fossero ancora esaurite le operazioni di liquidazione meccanizzata di cui all'art. 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, purché siano state acquisite al sistema, ovvero risultino di agevole reperimento:

a) per i controlli da verbali di verifica, tutti i periodi d'imposta interessati dalla verifica stessa;

b) per i controlli, senza verifica, da liste di segnalazioni di cui al capo III, i periodi a base dei criteri selettivi da cui esse derivano;

c) per gli altri controlli, senza verifica, i due periodi controllabili più recenti, salva la presenza di elementi che ne facciano ritenere più proficua l'effettuazione su periodi diversi.

2. Per le liste di segnalazioni con elementi di riscontro, i controlli limitati a tali elementi, ai sensi dell'art. 15, lettera *c)*, potranno concernere anche annualità diverse da quelle indicate alla lettera *b)* del comma 1.

3. Le verifiche degli uffici e degli ispettorati compartimentali, anche se relative a posizioni segnalate da liste, dovranno riguardare le due più recenti annualità per le quali siano scaduti i termini per la presentazione della dichiarazione annuale. Per l'annualità in corso e per quella per la quale non siano eventualmente scaduti detti termini, saranno controllate la regolarità e le risultanze delle scritture contabili, nonché gli altri elementi utili di maggiore interesse fiscale.

4. Le verifiche della Guardia di finanza, anche se relative a posizioni segnalate da liste, interesseranno i due periodi di imposta più recenti e quello in corso.

5. L'estensione dei controlli e delle verifiche a periodi diversi non è consentita al solo scopo di evitarne la decadenza, se mancano specifiche ragioni di maggiore produttività dell'accertamento ai sensi dell'art. 7, ovvero l'esigenza di ricostruire il reddito imponibile per i soggetti tenuti alla contabilità ordinaria.

Art. 9.

1. L'attività di verifica della Guardia di finanza nei confronti di aziende caratterizzate da strutture distribuite in più parti del territorio nazionale sarà effettuata anche sulla base delle segnalazioni da liste selettive di cui al capo III e di quelle provenienti dalle competenti direzioni generali.

Capo III

LISTE AUTOMATIZZATE O A FORMAZIONE LOCALE

Art. 10.

1. Per l'anno 1988, il centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette ed il centro informativo della Direzione generale delle tasse ed imposte indirette sugli affari segnaleranno agli uffici, tenendo conto della loro capacità operativa, liste di posizioni soggettive formate secondo i criteri di cui agli articoli 11 e 12, in base ai dati disponibili nell'anagrafe tributaria ed a quelli acquisiti da altre fonti, in modo da accrescere la produttività dell'azione di accertamento.

2. I predetti centri informativi invieranno al Comando generale della Guardia di finanza, tenendo conto della capacità operativa di cui all'art. 2, comma 4, autonome liste di posizioni soggettive da sottoporre a verifica generale, formate sulla base dei criteri indicati nel comma 1.

3. I medesimi centri informativi provvederanno inoltre a fornire agli uffici ed al Comando generale della Guardia di finanza le informazioni relative alla posizione dei soggetti segnalati, con riferimento agli altri criteri selettivi.

4. Le liste nominative elaborate dai centri informativi, tenendo anche conto della rilevanza delle anomalie emerse in base ai criteri indicati negli articoli 11 e 12, saranno dimensionate in rapporto alla capacità operativa destinata all'esame delle posizioni segnalate, ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 6, comma 2, lettera *a)*.

Art. 11.

1. Per gli uffici distrettuali delle imposte dirette, le segnalazioni di cui all'art. 10, comma 1, riguarderanno soggetti selezionati sulla base di uno o più dei seguenti criteri:

a) soggetti che, per il periodo d'imposta 1984, non hanno dichiarato nei modelli 740 e 750 plusvalenze o compensi connessi con le cessioni di aziende da loro effettuate, risultanti da atti registrati nello stesso anno;

b) persone fisiche iscritte presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in possesso di licenza di commercio o di pubblico esercizio e di partita IVA fin dal 1982 che, pur risultando entro lo stesso anno cessionari di aziende e/o di aver comunque utilizzato locali ad uso commerciale, non hanno dichiarato redditi d'impresa per il 1984;

c) soggetti che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, per il periodo d'imposta 1984, compensi per lavoro autonomo che risultano loro corrisposti per lo stesso periodo dai sostituti d'imposta;

d) persone fisiche che, nel corso dell'anno 1983, hanno acquisito, con atti di compravendita, donazione, successione o assegnazione, beni immobili i cui redditi non risultano dichiarati per l'anno successivo, ovvero hanno ceduto nel 1985 beni immobili i cui redditi non risultano dichiarati in precedenza;

e) persone fisiche che, da contratti registrati in almeno uno degli anni 1983 e 1984, risultano locatrici di fabbricati e per il 1984 non hanno dichiarato redditi di fabbricati o li hanno dichiarati in misura inferiore ai redditi lordi risultanti dagli atti del registro;

f) persone fisiche per le quali i redditi complessivi lordi, dichiarati per il periodo d'imposta 1984, risultano incongruenti, tenuto anche conto della loro composizione, rispetto a quelli ad esse attribuibili sulla base degli elementi di capacità contributiva di cui all'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, valutati ai sensi dei decreti ministeriali 21 luglio 1983 e 13 settembre 1984;

g) soggetti esercenti attività commerciali, industriali e di lavoro autonomo che per il periodo d'imposta 1984 hanno presentato solo la dichiarazione quali sostituti d'imposta e non risultano aver presentato alcuna dichiarazione dei redditi per il biennio 1983-84, ovvero che, pur avendo sostenuto oneri di personale per l'anno 1984, non risultano aver presentato per lo stesso biennio la dichiarazione quali sostituti d'imposta;

h) soggetti per i quali sono stati comunicati al sistema informativo del Ministero delle finanze, nel periodo 1° dicembre 1986-30 novembre 1987, accertamenti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto che possono avere rilevanza ai fini delle imposte sul reddito;

i) soggetti depositari di scritture contabili che risultano aver dichiarato per l'anno 1985 un volume d'affari incongruente con il numero e/o la rilevanza dei soggetti depositanti;

l) soggetti societari del settore industriale, escluse le cooperative edilizie, con ricavi compresi tra 2 e 100 miliardi di lire, che nella dichiarazione per il periodo d'imposta 1984 hanno esposto rapporti tra ricavi e le immobilizzazioni tecniche, tenuto anche conto delle locazioni finanziarie, notevolmente divergenti dalla media del rispettivo gruppo omogeneo di attività sufficientemente rappresentato, in presenza di scostamenti di segno opposto dei rapporti tra il costo del lavoro e i ricavi;

m) soggetti societari del settore commerciale con ricavi compresi fra 1 e 50 miliardi di lire, che nella dichiarazione per il periodo d'imposta 1984, hanno evidenziato indici di rotazione del magazzino e del margine operativo sull'investimento notevolmente divergenti dal valore medio del rispettivo gruppo omogeneo di attività sufficientemente rappresentato;

n) soggetti che non hanno dichiarato, per il periodo d'imposta 1983, compensi loro corrisposti da altri soggetti e da questi indicati nel modello 740/P.1,

o) persone fisiche che hanno ceduto almeno tre appezzamenti di terreno nel triennio 1983, 1984 e 1985;

p) soggetti, esclusi i professionisti, in regime di contabilità semplificata per l'anno 1985, che hanno operato negli anni 1983-84 detrazioni per acquisti, al netto degli investimenti, per percentuali notevolmente superiori a quelle previste nella tabella *A* allegata al decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17;

q) soggetti di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, che, per il periodo d'imposta 1984, hanno usufruito delle deduzioni di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, con riferimento ai soci che hanno richiesto deduzioni a tale titolo relativamente ad altri redditi o che hanno dichiarato redditi di lavoro autonomo di notevole entità o di lavoro dipendente, diverso dalle pensioni;

r) soci di società di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, che, per l'anno 1984, hanno omesso di presentare la dichiarazione dei redditi ed ai quali risultano imputate quote di reddito nelle dichiarazioni delle società medesime, nonché persone fisiche che, per lo stesso periodo d'imposta, hanno omesso di presentare la dichiarazione dei redditi pur risultando aver percepito utili da società di capitale.

2. Le segnalazioni effettuate sulla base dei precedenti criteri selettivi evidenzieranno l'eventuale presenza dei seguenti elementi:

a) ottenimento di contributi erogati ai sensi delle leggi n. 623 del 1959, n. 1101 del 1971 e n. 464 del 1972 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976, nonché di altro trasferimento a carico del bilancio dello Stato;

b) inadempimenti formali di particolare rilevanza commessi in sede di dichiarazione per il periodo d'imposta 1984;

c) volume d'affari e volume degli acquisti al netto dei beni strumentali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, redditi di impresa e/o di lavoro autonomo, dichiarati per gli anni di riferimento di ciascun criterio e codice di attività;

d) soggetti segnalati sulla base del criterio di cui alla lettera *d)* del comma 1 risultanti locatori negli anni 1983 e/o 1984;

e) soggetti segnalati sulla base del criterio di cui alla lettera *f)* del comma 1 risultanti locatari negli anni 1983 e/o 1984;

f) soci di società di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, che, per l'anno 1984, non hanno incluso nella dichiarazione, in tutto o in parte, i redditi di

partecipazione loro imputati nelle dichiarazioni delle società cui partecipano, nonché persone fisiche che non hanno incluso nella dichiarazione, in tutto o in parte, per lo stesso periodo d'imposta, utili che risultano loro corrisposti da società di capitali;

g) soggetti che risultano aver emesso fatture riguardanti operazioni inesistenti;

h) soggetti che risultano aver utilizzato fatture riguardanti operazioni inesistenti;

i) soggetti interessati da numerose e/o significative segnalazioni all'anagrafe tributaria, previste dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni;

l) soggetti che hanno omesso nella dichiarazione per il 1985 l'indicazione degli elementi richiesti ai sensi dell'art. 2, comma 29, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17.

Art. 12.

1. Per gli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto le segnalazioni di cui all'art. 10, comma 1, riguarderanno soggetti selezionati sulla base di uno o più dei seguenti criteri:

a) soggetti esercenti attività di commercio all'ingrosso e di produzione relativamente più rilevanti in ciascuna provincia con volume d'affari superiore a L. 780.000.000 nel 1985, dando priorità a quelli per i quali nel 1984 risulta un rapporto fra volume d'affari e volume degli acquisti, al netto dei beni strumentali e aumentato dell'importo delle retribuzioni lorde, che maggiormente si discosta dal valore mediano dell'analogo rapporto calcolato nell'ambito della provincia per la stessa attività.

Sono considerate relativamente più rilevanti le attività con le maggiori incidenze percentuali sul totale nazionale del numero delle dichiarazioni o dell'entità del volume d'affari;

b) soggetti in regime di contabilità ordinaria esercenti attività di commercio all'ingrosso e di produzione con volume d'affari inferiore a L. 780.000.000 nel 1985, attività di commercio al minuto, altre attività commerciali, attività di trasporto e di comunicazioni, che hanno evidenziato in base alle dichiarazioni relative all'anno 1984, un rapporto tra volume d'affari e volume degli acquisti che, tenendo conto delle rimanenze, maggiormente si discosta dal valore mediano, rapporto calcolato per categorie, fasce di volume d'affari, provincia di appartenenza e province con analoghe condizioni socio-economiche.

c) società di capitali, escluse quelle esercenti attività di servizi, per le quali, relativamente all'anno 1985, risulta un rapporto tra volume d'affari e numero medio annuo dei dipendenti risultanti all'INPS, purché superiore a quindici, che si discosta dal corrispondente rapporto calcolato per aziende appartenenti allo stesso gruppo omogeneo, definito in base alla regione di appartenenza, all'attività esercitata ed al numero medio dei dipendenti;

d) soggetti esercenti attività di servizi, escluse le pubbliche amministrazioni, per i quali, relativamente all'anno 1985, il rapporto tra volume d'affari e numero medio annuo dei dipendenti risultanti all'INPS si discosta dal corrispondente rapporto calcolato per aziende appartenenti allo stesso gruppo omogeneo, definito in base alla regione di appartenenza, all'attività esercitata ed al numero medio dei dipendenti;

e) artisti e professionisti, eccettuati i soggetti che effettuano esclusivamente operazioni esenti, per i quali, relativamente all'anno 1985, il rapporto tra volume d'affari e numero medio dei dipendenti risultanti all'INPS, aumentato di uno, si discosta dal rapporto medio calcolato per il gruppo omogeneo di appartenenza, definito con riferimento a tipo di attività, anno di apertura della partita IVA e classe di età, dando priorità ai soggetti per i quali il rapporto tra volume d'affari e numero medio annuo dei dipendenti, aumentato di una unità, è inferiore al reddito medio lordo da lavoro dipendente per l'anno 1984;

f) soggetti che, per il triennio 1983, 1984 e 1985, o, se hanno richiesto rimborsi accelerati e/o infrannuali per il 1986, per il triennio 1984, 1985 e 1986, hanno sempre esposto un volume di acquisti, al netto dei beni strumentali, maggiore del volume d'affari, dando luogo a crediti d'imposta.

Sono esclusi i soggetti dichiarati falliti per l'esercizio di attività diverse da quelle indicate nei codici 3500 e 3503 e le cooperative edilizie comprese nel codice 3500;

g) soggetti che per l'intero triennio 1983, 1984 e 1985 hanno richiesto, con procedura normale e non ancora ottenuto, rimborsi;

h) soggetti esercenti attività comprese nei codici: 0140, 0600, 1300, 1400, 1500, 1510, 1520, 3505, 4016, 4025, 4026, 4031, 4033, 4042, 4044, 4233, 4258 per i quali, per l'anno 1985, dagli elenchi dei clienti e fornitori risultano differenze:

1) tra l'importo delle operazioni effettuate con ciascun fornitore e l'importo corrispondente da questi dichiarato;

2) tra l'importo delle operazioni effettuate con ciascun cliente e l'importo corrispondente da questi dichiarato;

i) soggetti che nella dichiarazione annuale 1985 hanno indicato, con riguardo sia all'unica attività svolta dall'impresa o dal professionista, sia al complesso delle attività, in caso di opzione per l'applicazione separata del tributo, detrazioni d'imposta superiori a quelle spettanti in base al rapporto tra le operazioni esenti ed il volume d'affari, tenuto conto delle operazioni che a norma di legge concorrono alla determinazione di tale rapporto; ovvero soggetti per i quali il rapporto suddetto sia sensibilmente inferiore a quello mediamente risultante per il relativo codice di attività economica di appartenenza;

l) soggetti che, avendo presentato la dichiarazione annuale per il 1984, hanno omesso quella per il 1985.

Nelle segnalazioni sarà data precedenza ai soggetti che per il 1984 hanno evidenziato un volume d'affari incongruente con le giacenze iniziali aumentate del totale degli acquisti;

m) persone fisiche, esclusi i professionisti, che, avendo cessato l'attività nel 1985, hanno chiesto una nuova partita IVA e hanno esposto, con riferimento alla data di cessazione, un volume d'affari incongruente con le giacenze iniziali aumentate degli acquisti effettuati con la precedente partita IVA. Sarà data la precedenza ai soggetti che abbiano richiesto la partita IVA per la stessa attività e/o presso lo stesso ufficio;

n) soggetti per i quali sono stati comunicati al sistema informativo del Ministero delle finanze, nel periodo 1° dicembre 1986-30 novembre 1987, accertamenti operati dagli uffici delle imposte dirette per redditi d'impresa minore o di lavoro autonomo, esclusi i soggetti che effettuano soltanto operazioni esenti oppure fuori dal campo di applicazione dell'IVA, contenenti elementi utili ai fini IVA;

o) soggetti che hanno presentato nel 1985 il mod. 99-*bis* per i quali l'importo degli acquisti non imponibili dichiarato e/o quello desumibile dagli elenchi clienti presentati dai loro fornitori risultino superiori al plafond annuale disponibile;

p) soggetti in regime di contabilità semplificata esercenti attività comprese nei codici 2945, 2960, 3210, 3320, 4012, 4016, 4019, 4051, 4052, 4053, 4204, 4218, 4219, 4220, 4222, 4224, 4228, 4230, 4410, 4600, 4605, 4607, 4610, 4615, 6421 e 6422 nei cui confronti sono stati redatti, in tempi diversi, negli anni 1985, 1986 e 1987, almeno tre verbali di violazione agli obblighi in materia di bolle di accompagnamento, quali mittenti o destinatari della merce, ovvero di scontrino fiscale e/o di ricevuta fiscale;

q) soggetti già in regime ordinario che hanno presentato per il 1985 la dichiarazione IVA mod. 11-*bis* e hanno dichiarato un ammontare di IVA ammessa in detrazione superiore a quella teorica ricalcolata con le modalità previste in caso di regime ordinario;

r) soggetti già in regime forfettario che hanno presentato per il 1985 la dichiarazione IVA mod. 11 e hanno dichiarato un ammontare di IVA ammessa in detrazione superiore a quella teorica ricalcolata con le modalità previste in caso di regime forfettario.

2. Le segnalazioni effettuate sulla base dei precedenti criteri selettivi evidenzieranno l'eventuale presenza dei seguenti elementi:

a) rimborsi accelerati o infrannuali liquidati dopo il 1° gennaio 1987;

b) violazioni constatate negli anni 1985 e/o 1986 in materia di bolle di accompagnamento, ricevute e scontrini fiscali, contrassegni IVA e di fatturazione;

c) segnalazioni della Guardia di finanza e di altri uffici IVA, di cui ai modelli 103 e 104, trasmessi al centro informativo;

d) omessa compilazione della sezione I, quadro A, della dichiarazione mod. 11-*bis* presentata nel 1986 per il 1985;

e) rappresentanza, per le società, da parte di persona fisica che, per l'ultimo anno per il quale siano disponibili le dichiarazioni dei redditi, non ha presentato la propria dichiarazione o l'ha presentata esponendo solo redditi da lavoro dipendente o da pensione.

Art. 13.

1. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette proseguiranno l'esame delle posizioni fiscali segnalate sulla base dei seguenti criteri indicati nell'art. 3 del decreto ministeriale 6 novembre 1986:

a) soggetti che hanno dichiarato, per il periodo d'imposta 1983, redditi di impresa inferiori alla media di quelli dichiarati dal gruppo omogeneo di appartenenza, definito con riferimento al tipo di attività, alle classi di ricavi superiori a L. 60.000.000 e, limitatamente alle persone fisiche, all'area geografica ed alla composizione del reddito complessivo;

b) persone fisiche e società di persone fruenti del regime di cui all'art. 72-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, per le quali, nei periodi d'imposta 1982 e 1983, l'ammontare dei costi del personale, aumentato degli acquisti diversi da quelli relativi ai beni strumentali, risulta elevato rispetto al volume d'affari dichiarato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;

c) soggetti che hanno dichiarato redditi d'impresa, esclusi quelli di cui al criterio di cui alla lettera *b)*, per i quali, nel periodo d'imposta 1983, la somma dei costi del personale e del costo del venduto risulta elevata rispetto al volume d'affari dichiarato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;

d) persone fisiche e associazioni tra artisti o professionisti che hanno dichiarato, per il periodo d'imposta 1983, redditi di lavoro autonomo non occasionale in misura inferiore alla media di quelli dichiarati dal gruppo omogeneo d'appartenenza, definito con riferimento al tipo di attività, alle classi di ricavi superiori a L. 18.000.000, al numero degli associati e, per le persone fisiche, con riferimento anche alla composizione del reddito complessivo, alla classe di età, all'area geografica e all'ampiezza demografica del comune di domicilio fiscale;

e) soggetti iscritti agli Ordini professionali degli architetti, dei geometri e degli ingegneri, che, a seguito di concessioni in materia edilizia ed urbanistica, risultano progettisti ed in possesso di partita IVA fin dal 1981 e che per il 1983 hanno omesso la dichiarazione dei redditi, ovvero non hanno dichiarato redditi di lavoro autonomo o di partecipazione in misura superiore al reddito medio lordo di lavoro dipendente;

f) soggetti di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, che, per il periodo d'imposta 1983, hanno dichiarato perdite, qualora almeno un socio, per il periodo medesimo, abbia ridotto in misura rilevante il proprio reddito complessivo con la relativa perdita di partecipazione;

g) persone fisiche che, per l'anno 1983, hanno dichiarato redditi di fabbricati per un ammontare superiore a L. 20.000.000, la cui incidenza sul reddito complessivo è superiore al 50 per cento;

h) soggetti non residenti che, per l'anno 1983, non hanno dichiarato redditi da investimenti immobiliari effettuati in Italia; nonché soggetti residenti che, per lo stesso anno, non hanno dichiarato redditi da investimenti immobiliari effettuati all'estero sulla base degli elementi risultanti presso l'Ufficio italiano dei cambi e dagli atti del registro;

i) soggetti residenti che, pur avendo conseguito nel 1983 rilevanti redditi da operazioni di investimenti mobiliari all'estero, non hanno proceduto ai connessi adempimenti tributari in Italia; nonché soggetti non residenti che, sebbene risultino aver conseguito rilevanti redditi da investimenti di capitali mobiliari nel territorio dello Stato italiano, non hanno assolto i relativi adempimenti tributari, sulla base degli elementi risultanti presso l'Ufficio italiano dei cambi;

l) soggetti IVA nei cui confronti sono stati redatti in tempi diversi, nel corso degli anni 1983, 1984 e 1985, almeno tre verbali di violazione agli obblighi in materia di bolla di accompagnamento, quali mittenti o destinatari della merce, ovvero di emissione di scontrino fiscale e/o di ricevuta fiscale, nonché soggetti a cui carico sono state constatate nel 1985 infrazioni in materia di fatturazione.

2. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette procederanno, inoltre, al controllo delle posizioni fiscali dei soggetti che nel 1984 hanno ottenuto rimborsi di imposte deducibili, omettendone successivamente la dichiarazione, nonché dei soggetti — segnalati da parte dei competenti ispettorati compartimentali — cui negli anni 1984 e/o 1985 siano stati corrisposti, da enti pubblici e privati, contributi a fronte di spese mediche specialistiche e chirurgiche dedotte integralmente in dichiarazione.

3. La Guardia di finanza effettuerà verifiche generali anche sui soggetti segnalati sulla base dei criteri di cui al comma 1.

Art. 14.

1. Gli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto proseguiranno l'esame delle posizioni fiscali segnalate sulla base dei seguenti criteri indicati nell'art. 4 del decreto ministeriale 6 novembre 1986:

a) soggetti, esclusi i professionisti, in regime di contabilità semplificata per l'anno 1985 che hanno operato negli anni 1983-84 detrazioni per acquisti, al netto degli investimenti, per percentuali superiori a quelle previste nella tabella *A* allegata al decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17;

b) soggetti in regime di contabilità semplificata per l'anno 1985 che, per lo stesso anno, hanno presentato dichiarazioni a rimborso al netto dei crediti riportati;

c) soggetti in regime di contabilità semplificata per l'anno 1985 che, per lo stesso anno, hanno esposto volumi inferiori a quelli mediamente dichiarati per gli anni 1983 e 1984.

2. La Guardia di finanza effettuerà verifiche generali anche sui soggetti segnalati sulla base dei criteri di cui al comma 1

Art. 15.

1. Per l'utilizzo delle segnalazioni di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14, oltre a quanto stabilito nel capo II, gli uffici e la Guardia di finanza si atterranno in quanto interessino le rispettive attività, ai seguenti criteri:

a) la capacità operativa destinata alle liste sarà, di norma, ripartita in misura proporzionale al numero dei soggetti segnalati nell'ambito di ciascuna lista;

b) per le liste formate sulla base di più criteri selettivi sarà tenuto conto del numero e della rilevanza delle anomalie segnalate;

c) per le liste con elementi di riscontro — di cui alle lettere *a), c), d), e), f), n), q),* e *r),* del comma 1 dell'art. 11, lettere *h)* ed *o)* del comma 1 dell'art. 12; nonché lettera *h)* del comma 1 dell'art. 13 — i controlli potranno limitarsi a detti elementi, in mancanza di altri rilevanti.

Art. 16.

1. Oltre a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 11, per i soggetti indicati alla lettera *f)* il centro informativo delle imposte dirette trasmetterà agli uffici appositi avvisi automatizzati, riguardanti i periodi d'imposta 1982 e 1983, per l'accertamento da disporre — previo opportuno riscontro — entro il più generale ambito di applicazione dell'art. 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Art. 17.

1. L'attività di controllo e di verifica conclusa dagli uffici nei confronti dei soggetti di cui agli articoli 2 e 5 del decreto ministeriale 6 novembre 1986, diversi da quelli di cui al comma 1 degli articoli 13 e 14, sarà imputata, fino alla data del 31 marzo 1988, alla quota di capacità operativa di cui all'art. 6, comma 2, lettera *a)*; dopo tale data sarà considerata nell'ambito della quota di capacità operativa di cui alla lettera *b)* del medesimo comma.

2. La Guardia di finanza proseguirà fino al 31 marzo 1988 l'attività di verifica sulla base delle segnalazioni trasmesse nel 1987, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 6 novembre 1986. Dopo tale data le segnalazioni per il 1987, diverse da quelle di cui al comma 1 degli articoli 13 e 14, costituiranno elementi informativi a disposizione dei comandi per eventuali utilizzazioni operative.

3. I centri informativi della Direzione generale delle imposte dirette e della Direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari provvederanno a trasmettere ai competenti uffici, quali elementi informativi, le segnalazioni non utilizzate dalla Guardia di finanza entro la data di cui al comma 2.

Capo IV

CONTROLLI GLOBALI A SORTEGGIO

Art. 18.

1. I controlli globali a sorteggio di cui al comma 4 dell'art. 2 saranno effettuati per le seguenti categorie di contribuenti:

a) soggetti IVA che hanno dichiarato per il 1986 un volume d'affari superiore a 200 milioni di lire e nei cui confronti sono stati redatti in tempi diversi, nel corso degli anni 1985, 1986 e 1987, almeno tre verbali di violazione degli obblighi in materia di bolla di accompagnamento quali mittenti o destinatari della merce, ovvero di emissione di scontrini o ricevute fiscali, nonché soggetti a cui carico sono state constatate nel 1987 infrazioni in materia di fatturazione;

b) soggetti IVA che hanno dichiarato per l'anno 1985 un volume d'affari superiore a 200 milioni di lire e che, essendovi obbligati per lo stesso anno, non hanno presentato gli elenchi dei clienti e/o fornitori previsti dall'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, pur esponendo nella dichiarazione volumi di acquisti e/o volumi d'affari, ovvero importi relativi ad operazioni non imponibili nel mod. 99-*bis*;

c) soggetti IVA in regime di contabilità semplificata che nel triennio 1984, 1985 e 1986 hanno dichiarato volumi d'affari compresi tra i 650 e i 780 milioni di lire con variazioni annue inferiori a quelle dell'indice generale dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale;

d) soggetti che hanno dichiarato per il periodo d'imposta 1984 redditi d'impresa o di lavoro autonomo, derivanti da attività esercitata nei sottoindicati settori, compresi nelle fasce specificate:

1) fra 40 e 80 milioni di lire: prodotti ortofrutticoli (cod. 4019); articoli d'installazione (cod. 4032); macchine ed attrezzi agricoli (cod. 4034); macchine utensili per metallo, legno, plastica e pietra (cod. 4035); vestiario, biancheria, maglieria e articoli di abbigliamento (cod. 4051); dischi, nastri, strumenti musicali e relativi accessori (cod. 4061);

2) fra 20 e 50 milioni di lire: servizi di pulizia di ambienti e servizi similari (cod. 6420); servizi sanitari privati (cod. 6410);

3) fra 15 e 35 milioni di lire: commercialisti e fiscalisti (cod. 8500); ingegneri e architetti (cod. 8600); matematici, statistici, economisti, fisici, chimici, biologi e assimilati (cod. 8700); geometri, periti industriali, disegnatori e assimilati (cod. 8900).

Art. 19.

1. I sorteggi saranno effettuati nell'ambito di ogni provincia ripartendo il numero dei soggetti da sorteggiare con le seguenti percentuali, con arrotondamento per difetto o per eccesso a seconda che la parte decimale sia o non inferiore a 0,5:

categoria *a)* 45 per cento;
categoria *b)* 20 per cento;
categoria *c)* 10 per cento;
categoria *d)* 25 per cento.

2. Se il numero dei sorteggi da effettuare in una delle categorie indicate risulta superiore al numero dei soggetti tra i quali effettuare il sorteggio nella medesima categoria l'eccedenza è computata nella categoria successiva.

3. I sorteggi relativi ai soggetti da sottoporre ai controlli globali sono effettuati, salve le predette percentuali, con le modalità di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 23 dicembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 3 gennaio 1983, concernente criteri per l'effettuazione dei controlli globali, fatta eccezione per la partecipazione dei rappresentanti della Guardia di finanza alle operazioni di sorteggio, che potrà essere assicurata anche da due ufficiali inferiori.

4. Non si applica il quinto comma dell'art. 5 del citato decreto ministeriale 23 dicembre 1982.

Art. 20.

1. I controlli globali, anche se disposti negli anni precedenti, dovranno interessare i due periodi d'imposta più recenti e quello in corso.

2. Ove emergano consistenti violazioni fiscali, saranno sottoposti a controllo, per gli stessi periodi d'imposta, anche gli amministratori dei soggetti diversi dalle persone fisiche, ovvero i componenti del nucleo familiare delle persone fisiche sorteggiate.

3. I soggetti sorteggiati saranno esclusi dal controllo quando nei loro confronti la Guardia di finanza abbia iniziato una verifica generale dopo il 31 dicembre 1985.

4. Per la sostituzione di soggetti nei cui confronti opera la causa di esclusione di cui al comma 3 o determinata da forza maggiore, sarà estratto per provincia un congruo numero di soggetti di riserva, con le stesse modalità indicate nell'art. 19, comma 3. Le buste che dovessero risultare inutilizzate, relative ai soggetti di riserva, saranno eliminate mediante incenerimento, previa redazione di apposito processo verbale.

5. Non costituisce causa di esclusione dal controllo l'eventuale trasferimento del domicilio fiscale e dell'attività del soggetto da una provincia all'altra.

Capo V

CONTROLLI FORMALI

Art. 21.

1. I controlli previsti nell'art. 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, saranno effettuati dagli uffici distrettuali delle imposte dirette e dai centri di servizio sulle segnalazioni trasmesse dal centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette, tenendo conto della loro capacità operativa.

2. Le segnalazioni riguarderanno i mancati o insufficienti versamenti d'imposta, nonché altri elementi o anomalie più rilevanti e significativi, con particolare riguardo a quelli concernenti i dati identificativi dei contribuenti, i dati contabili, l'esposizione di ritenute, crediti d'imposta e oneri personali di notevole importo.

Art. 22.

1. I controlli formali delle dichiarazioni relative all'imposta sul valore aggiunto saranno effettuati sulle segnalazioni di irregolarità, trasmesse dal centro informativo della Direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari sulla base della capacità operativa degli uffici.

2. Sarà data precedenza alle segnalazioni concernenti i mancati o insufficienti versamenti d'imposta, le dichiarazioni annuali a rimborso normale presentate nel 1984 e le dichiarazioni annuali presentate nel 1987, tenendo conto delle irregolarità di maggiore rilievo e di quelle che non consentono l'immediata identificazione del contribuente.

3. Per gli uffici che dovessero ancora controllare un numero rilevante di segnalazioni di irregolarità relative ad annualità precedenti, i competenti ispettorati compartimentali presenteranno proprie proposte alla Direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari.

4. La procedura di cui al comma 3 sarà seguita anche per gli uffici che dovessero ancora procedere al controllo formale di un numero rilevante di dichiarazioni con richiesta di rimborso relative ad annualità precedenti.

Capo VI

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 23.

1. Nei confronti dei soggetti che si sono avvalsi dei regimi di determinazione forfettaria del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, i controlli di cui al presente decreto per i periodi d'imposta successivi al 1984 potranno dare luogo anche ad accertamenti induttivi, ai sensi del comma 29 dell'art. 2 della citata legge, sulla base degli elementi e secondo le procedure ivi previste.

2. L'individuazione dei soggetti avverrà secondo i criteri indicati in precedenza e quindi anche ad iniziativa degli uffici nei confronti dei soggetti per i quali essi dispongano di dati e notizie o nei confronti dei quali ritengano di procedere.

Art. 24.

1. Ad integrazione dei dati disponibili via terminale, i centri informativi delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari trasmetteranno periodicamente agli ispettorati compartimentali ed agli uffici le elaborazioni statistiche relative all'andamento ed ai risultati dell'attività di accertamento degli uffici stessi, nonché ai raffronti comparativi con gli andamenti e risultati generali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1987

Il Ministro: GAVA

87A11080

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 2 novembre 1987.

Mutamento della proprietà del campo di volo di Alzate Brianza.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visti gli articoli 704, 710 e 714-*bis* del codice della navigazione;

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Visto il provvedimento ministeriale n. 114010 del 25 luglio 1970, con cui è stata autorizzata l'istituzione del campo di volo privato di Alzate Brianza (Como), con esercizio da parte dell'Aereo club volovelistico milanese;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 14 marzo 1975, con cui sono state determinate le direzioni di atterraggio del predetto aerodromo;

Considerato che successivamente alla istituzione del campo di volo il sedime su cui esso è ubicato è stato trasferito in proprietà dal sig. Riccardo Brigliadori, presidente *pro-tempore* dell'Aero club volovelistico milanese, alla cooperativa volovelistica L'Aviemme società cooperativa a responsabilità limitata, costituita in data 12 luglio 1971 a rogito del dott. Achille Cornelio, notaio iscritto al collegio notarile di Como;

Considerato che il sedime suddetto è stato successivamente incrementato di ulteriori quote di terreno, di proprietà della società a responsabilità limitata Aviemme S.r.l., costituita in data 11 ottobre 1984 a rogito del dott. Alberto Nessi, notaio in Como;

Ritenuto pertanto che debba essere autorizzato il predetto mutamento di proprietà del campo di volo di Alzate Brianza dal sig. Riccardo Brigliadori alla cooperativa volovelistica L'Aviemme e alla Aviemme S.r.l.,

Ritenuta altresì l'opportunità di ammettere sul campo di volo di Alzate Brianza (attualmente aperto all'attività didattica e sportiva con alianti a traino e motoalianti da parte del solo esercente Aereo club volovelistico milanese) attività didattica e sportiva con alianti a traino e motoalianti senza ulteriori limitazioni;

Ritenuto quindi che nel sopra indicato decreto ministeriale 20 novembre 1974 debbano essere conseguentemente soppresse sia nelle premesse che nel dispositivo le parole «dell'Aero club volovelistico milanese»;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 710 del codice della navigazione è autorizzato il mutamento della proprietà del campo di volo di Alzate Brianza (Como) dal sig. Riccardo Brigliadori alla cooperativa volovelistica L'Aviemme e alla Aviemme S.r.l. entrambe con sede in Alzate Brianza (Como), frazione Verzago, presso il locale aerodromo.

Art. 2.

A modifica di quanto determinato con il provvedimento ministeriale n. 114010 del 25 luglio 1970, con il quale è stata autorizzata l'istituzione del campo di volo di Alzate Brianza, è ammessa in via generale sul predetto aerodromo attività didattica e sportiva con alianti a traino e motoalianti muniti di apparato radio senza alcuna ulteriore limitazione a enti o persone autorizzate all'espletamento di tale attività.

Art. 3.

Il decreto ministeriale in data 20 novembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 14 marzo 1975, relativo alla determinazione delle direzioni di atterraggio dell'aerodromo privato di Alzate Brianza, è modificato mediante la soppressione delle parole «dell'Aero club volovelistico milanese» sia nelle premesse che nel dispositivo.

Roma, addì 2 novembre 1987

Il Ministro: MANNINO

87A11079

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 4 dicembre 1987.

Proroga delle autorizzazioni ad assumere personale con contratti di diritto privato a tempo determinato per le straordinarie esigenze connesse con gli eventi alluvionali del luglio 1987 nella provincia di Sondrio. (Ordinanza n. 1286/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;

Viste le ordinanze n. 1106/FPC/ZA del 28 luglio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 4 agosto 1987; n. 1117/FPC del 12 agosto 1987 e n. 1120/FPC del 12 agosto 1987, in corso di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia; n. 1136/FPC del 12 agosto 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 14 settembre 1987 e n. 1157/FPC del 14 settembre 1987, pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 44 del 4 novembre 1987;

Viste le note n. 2738/Gab del 28 novembre 1987 e n. 2738/Gab del 3 dicembre 1987, con le quali la prefettura di Sondrio rappresenta la necessità di disporre una proroga delle autorizzazioni all'assunzione di personale con contratto di diritto privato a tempo determinato concesse con le ordinanze sopra citate in favore dei comuni di Bormio, Valfurva, Chiesa in Valmalenco, Fusine, Sondalo, Torre di Santa Maria, Grosotto, Mazzo di Valtellina, Tartano, Caspoggio, Lanzada, Sernio, Tirano, Ardenno, e della unità sanitaria locale n. 24 di Bormio;

Ravvisata l'opportunità di aderire alle predette richieste;

Dispone:

Art. 1.

Le autorizzazioni alle assunzioni straordinarie, disposte in favore dei comuni di Bormio, Valfurva, Chiesa in Valmalenco, Fusine, Sondalo, Torre di Santa Maria, Grosotto, Mazzo di Valtellina, Tartano, Caspoggio, Lanzada, Sernio, Tirano, Ardenno e della unità sanitaria locale n. 24 di Bormio con le ordinanze menzionate nelle premesse, sono prorogate per un periodo di tre mesi.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza si provvede con le disponibilità del fondo della protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1987

Il Ministro: GASPARI

87A11018

ORDINANZA 4 dicembre 1987.

Estensione al personale del comune di Montagna in Valtellina delle disposizioni di cui all'ordinanza n. 1107 del 28 luglio 1987 concernente la disciplina delle prestazioni straordinarie di lavoro rese dal personale impegnato in provincia di Sondrio nelle attività connesse con l'emergenza verificatasi a seguito degli eventi alluvionali del luglio 1987. (Ordinanza n. 1287/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 19 luglio 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;

Vista l'ordinanza n. 1107/FPC/ZA del 28 luglio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 4 agosto 1987;

Viste le note 3253/Gab dell'11 settembre e 18 novembre 1987, con le quali il prefetto di Sondrio ha rappresentato la necessità che le disposizioni di cui alla sopracitata ordinanza vengano estese al personale del comune di Montagna in Valtellina;

Ravvisata l'opportunità di aderire alla predetta richiesta;

Dispone:

Articolo unico

Al personale del comune di Montagna in Valtellina in provincia di Sondrio si applicano, a decorrere dall'11 settembre 1987, le disposizioni contenute nell'ordinanza n. 1107/FPC/ZA del 28 luglio 1987.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1987

Il Ministro: GASPARI

87A11019

ORDINANZA 4 dicembre 1987.

Integrazione all'ordinanza 3 dicembre 1987, n. 1285, relativa all'autorizzazione del transito sulla pista provvisoria Le Prese-Tola. (Ordinanza n. 1288/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;

Visto il verbale della riunione tenutasi il giorno 1° dicembre 1987 in prefettura di Sondrio in merito alla transitabilità del traffico leggero sulla pista provvisoria Le Prese-Tola;

Vista la propria ordinanza 25 novembre 1987, n. 1274/FPC, in corso di pubblicazione, che autorizza il transito sulla pista provvisoria Le Prese-Tola;

Vista la propria ordinanza 3 dicembre 1987, n. 1285/FPC, in corso di pubblicazione, che autorizza il transito sulla suddetta pista anche al traffico leggero;

Considerate le esigenze dei lavori di manutenzione sulla pista in argomento, evidenziate dal verbale del 1° dicembre 1987;

Ravvisata l'opportunità di non interrompere il traffico veicolare verso l'alto bormiese nel periodo di tempo occorrente per i suddetti lavori di manutenzione sulla pista Le Prese-Tola;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Articolo unico

È autorizzato il traffico leggero e pesante, nelle modalità previste dall'articolo unico delle ordinanze del 25 novembre 1987, n. 1274 e 3 dicembre 1987, n. 1285, sulla pista di cantiere cosiddetta «Italstrade», nel periodo di tempo tra i giorni 7 dicembre e 12 dicembre 1987. Gli orari di incolonnamento e di percorrenza saranno stabiliti dalla prefettura di Sondrio.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1987

Il Ministro: GASPARI

87A11020

ORDINANZA 4 dicembre 1987.

Ulteriore autorizzazione ad assumere personale con contratti di diritto privato a tempo determinato per le straordinarie esigenze connesse con gli eventi alluvionali del luglio 1987 nella provincia di Sondrio. (Ordinanza n. 1289/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;

Vista l'ordinanza n. 1106/FPC/ZA del 28 luglio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 4 agosto 1987, e successive integrazioni, concernente l'autorizzazione ad assumere personale con contratti di diritto privato a tempo determinato per le straordinarie esigenze connesse con gli eventi alluvionali del luglio 1987 nella provincia di Sondrio;

Vista la nota n. 2738/Gab del 28 novembre 1987, con la quale la prefettura di Sondrio rappresenta la necessità che l'autorizzazione ad assumere personale a tempo determinato di cui alla sopracitata ordinanza venga estesa ai comuni di Castello dell'Acqua, Poggiridenti, Ponte in Valtellina e Talamona;

Ravvisata l'opportunità di aderire alla predetta richiesta;

Dispone:

Art. 1.

I comuni di Castello dell'Acqua, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, e Talamona sono autorizzati ad assumere personale con contratti di diritto privato a tempo determinato, per la durata massima di tre mesi, nel numero stabilito con decreto del prefetto di Sondrio.

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente ordinanza è posto a carico del fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1987

Il Ministro: GASPARI

87A11021

ORDINANZA 4 dicembre 1987.

Concessione di un contributo straordinario al Movimento federativo democratico per la gestione del centro operativo istituito in Sondrio a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche del luglio 1987. (Ordinanza n. 1290/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;

Considerato che dal 20 luglio 1987 il Movimento federativo democratico, su invito del Dipartimento della protezione civile, ha costituito in Sondrio un centro operativo Valtellina cooperando nelle operazioni di soccorso, di primo intervento igienico-sanitario e di controllo del territorio con particolare riguardo alla vigilanza sui movimenti franosi;

Vista la richiesta in data 8 ottobre 1987 del Movimento federativo democratico, di un contributo a titolo di copertura delle spese sostenute per la gestione del sopracitato centro operativo;

Riconosciuta la validità del centro operativo del Movimento federativo democratico ai fini delle attività di protezione civile nelle fasi di emergenza in Valtellina;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

È autorizzata a carico del Fondo per la protezione civile la spesa di L. 30.000.000 al netto di IVA a parziale copertura delle spese sostenute per la gestione del centro operativo Valtellina a cura del Movimento federativo democratico.

Art. 2.

Il servizio bilancio e affari amministrativi del Dipartimento della protezione civile provvederà all'attuazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1987

Il Ministro: GASPARI

87A11022

ORDINANZA 7 dicembre 1987.

Concessione all'A.N.A.S. di Milano di procedure di urgenza in deroga alle norme vigenti per l'affidamento dei lavori di ripristino sulla strada statale n. 340/dir. «Regina». (Ordinanza n. 1291/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;

Vista la nota del 3 dicembre 1987, n. 36653, a firma del capo compartimento A.N.A.S. di Milano con la quale si richiede la concessione di procedure d'urgenza in deroga alle norme vigenti per l'affidamento dei lavori per il ripristino della viabilità sulla strada statale n. 340/dir. al km 1,650 in località Nobiallo, comune di Menaggio;

Considerata la necessità di aderire a tale richiesta, data la gravità della frana che ha interrotto la suddetta infrastruttura e l'importanza della strada stessa;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma:

Dispone:

Articolo unico

Per gli interventi di ripristino sulla strada statale n. 340/dir. «Regina» in località Nobiallo del comune di Menaggio, l'A.N.A.S., compartimento di Milano, può derogare dalle vigenti norme anche in materia di contabilità generale dello Stato.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1987

Il Ministro: GASPARI

87A11023

TESTI AGGIORNATI E COORDINATI

Testo del decreto-legge 25 settembre 1987, n. 394 (in *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 225 del 26 settembre 1987), **coordinato con la legge di conversione 25 novembre 1987, n. 479** (in *Gazzetta Ufficiale* serie generale - n. 277 del 26 novembre 1987), **recante: «Norme in materia di composizione delle corti di assise e degli altri uffici giudiziari».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Art. 1.

1. L'articolo 3 della legge 10 aprile 1951, n. 287 *(a)*, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 14 febbraio 1978, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1978, n. 74, è sostituito dal seguente:

«Art. 3 *(Composizione delle corti di assise)*. — La corte di assise è composta:

a) di un magistrato del distretto scelto, tra quelli aventi funzioni di appello, che la presiede o, in mancanza o per indisponibilità, tra quelli aventi qualifica non inferiore a magistrato di appello;

b) di un magistrato del distretto avente le funzioni di magistrato di tribunale;

c) di sei giudici popolari».

(a) La legge n. 287/1951 reca norme sul riordinamento dei giudizi in assise.

Art. 2.

1. L'articolo 4 della legge 10 aprile 1951, n. 287, come sostituito dall'articolo 2 del decreto-legge 14 febbraio 1978, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1978, n. 74, è sostituito dal seguente:

«Art. 4 *(Composizione delle corti di assise di appello)*. — La corte di assise di appello è composta:

a) di un magistrato con funzioni di presidente di sezione della corte di appello o, in mancanza o per indisponibilità, di un magistrato avente qualifica non inferiore a magistrato di appello dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di Cassazione, che la presiede;

b) di un magistrato della corte di appello;

c) di sei giudici popolari».

Art. 3.

1. L'articolo 8 della legge 10 aprile 1951, n. 287, è sostituito dal seguente:

«Art. 8 *(Nomina dei magistrati componenti le corti di assise e le corti di assise di appello)*. — La nomina del presidente e degli altri magistrati che compongono le corti di assise e le corti di assise di appello è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura e con efficacia per il periodo in esse indicato; decorso tale periodo, la nomina è tuttavia prorogata sino a che non venga effettuata una nuova nomina.

Con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma precedente sono nominati un presidente e un magistrato supplenti per ogni corte di assise o corte di assise di appello.

Quando mancano o sono impediti anche i magistrati supplenti delle corti di assise e delle corti di assise di appello, la sostituzione può essere disposta con decreto motivato del presidente della corte di appello, sentito il procuratore generale presso la corte stessa, se ricorrono motivi di particolare urgenza».

Art. 4.

1. Dopo l'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è inserito il seguente:

«Art. 10-*bis* *(Formazione delle tabelle degli uffici giudiziari)*. — La ripartizione degli uffici giudiziari in sezioni, la designazione dei magistrati componenti gli uffici, comprese le corti di assise, e la individuazione delle sezioni alle quali sono devoluti gli affari civili, gli affari penali, le controversie in materia di lavoro e i giudizi in grado di appello, sono effettuate ogni biennio con decreto del Presidente della Repubblica, in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura, assunte sulle proposte formulate dai presidenti delle corti di appello sentiti i consigli giudiziari; decorso il biennio, l'efficacia del decreto è prorogata fino a che non sopravvenga un altro decreto.

A ciascuna sezione debbono essere destinati i magistrati nel numero richiesto dalle esigenze del servizio, tenuto conto del numero dei processi pendenti e della urgenza della definizione delle controversie.

Le deliberazioni di cui ai commi precedenti sono adottate dal Consiglio superiore valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro di grazia e giustizia ai sensi dell'articolo 11 e possono essere variate nel corso del biennio per sopravvenute esigenze degli uffici giudiziari.

Per la costituzione o la soppressione delle sezioni delle corti di assise e delle corti di assise di appello continuano ad osservarsi le disposizioni di cui all'articolo 2-*bis* della legge 10 aprile 1951, n. 287, aggiunto dall'articolo 1 della legge 21 febbraio 1984, n. 14 *(a)*».

(a) Si trascrive il testo dell'art. 2-*bis* della legge n. 287/1951 (Riordinamento dei giudizi in assise), così come aggiunto dall'art. 1 della legge n. 14/1984:

« Art. 2-*bis* (*Costituzione in sezioni delle corti d'assise e delle corti d'assise d'appello*). — Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro e sentito il Consiglio superiore della magistratura, possono essere costituite nel medesimo circolo più sezioni delle corti d'assise e nel medesimo distretto più sezioni delle corti d'assise d'appello istituite ai sensi degli articoli 1 e 2.

Con identiche modalità si provvede alla soppressione delle sezioni non più necessarie».

Art. 5.

1. *Le disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 8 della legge 10 aprile 1951, n. 287, come sostituiti dagli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto, e dell'articolo 10-*bis *della legge 24 marzo 1958, n. 195, inserito dall'articolo 4, si applicano alle nomine relative ai procedimenti non ancora conclusi con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche quando la nomina sia stata disposta con decreto del presidente della corte d'appello.*

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

N.B. — Si trascrivono i commi 2 e 3 dell'art. 1 della legge di conversione:

« 2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 29 maggio 1987, n. 208, e 27 luglio 1987, n. 304 *(a)*.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

(a) I DD.LL. n. 208/1987 e n. 304/1987, non convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 175 del 29 luglio 1987 e n. 225 del 26 settembre 1987), recavano lo stesso titolo del decreto-legge qui pubblicato.

87A11081

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di medicina e chirurgia:

anestesiologia e rianimazione.

Facoltà di architettura:

storia dell'architettura 1ª annualità.

UNIVERSITÀ DI MODENA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

microbiologia.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di economia e commercio:

diritto amministrativo.

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di medicina e chirurgia:

istologia ed embriologia generale (compresa la citologia).

Facoltà di farmacia:

fisica.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di medicina e chirurgia:

radiologia generale e speciale odontostomatologica;

tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio;

radiologia;

fisiopatologia endocrina.

UNIVERSITÀ DI SIENA

Facoltà di giurisprudenza:

lingua inglese.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di giurisprudenza:

diritto internazionale privato e processuale.

Facoltà di scienze politiche:

storia dell'America settentrionale;

lingua inglese;

lingua francese.

Facoltà di medicina e chirurgia:

patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica.

Facoltà di farmacia:

impianti dell'industria farmaceutica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

87A11120

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 10 dicembre 1987, n. 7.

Decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 440. Provvedimenti urgenti per la finanza locale - Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni - Tassa per lo smaltimento per i rifiuti solidi urbani - Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - Addizionale sul consumo dell'energia elettrica.

Alle intendenze di finanza
e, p.c.
Ai comuni
Alle province
Al Ministero dell'interno Direzione generale dell'amministrazione civile
Alle prefetture
All'Associazione nazionale dei comuni d'Italia
Ai comitati di controllo sugli atti degli EE.LL. nelle regioni a statuto ordinario
Alle commissioni provinciali di controllo della Sicilia
Ai comitati o sezioni di controllo di Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano, Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 ottobre e stata pubblicata la legge 29 ottobre 1987, n. 440, riguardante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale». Detto decreto-legge sostituiva i precedenti 30 dicembre 1986, n. 927, 2 marzo 1987, n. 55, 2 maggio 1987, n. 167 e 30 giugno 1987, n. 256, decaduti per mancata conversione.

Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in ordine alle disposizioni contenute negli articoli 15, 16, 16-*bis* e 18 nel testo risultante dalla citata legge di conversione, concernenti rispettivamente l'addizionale sul consumo della energia elettrica, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni.

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

L'art. 18 della legge in oggetto relativo all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni prevede al comma 1, lettera *a)*, l'abrogazione del comma 4-*quater* dell'art. 14 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 1986, n. 488, secondo cui gli importi unitari finali di tariffe ed i versamenti dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, nonché delle relative sanzioni ed accessori, andavano arrotondati alle 100 lire superiori. Pertanto nel procedere a liquidazioni e versamenti d'imposta, sanzioni ed accessori non potranno essere effettuati arrotondamenti di sorta ripristinandosi così la situazione previgente alla legge 9 agosto 1986, n. 488.

Con la lettera *b)* dello stesso comma viene abrogato l'ultimo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e si introduce una nuova tariffa base per la pubblicità luminosa od illuminata. Ne deriva che la eventuale applicazione delle maggiorazioni previste dal menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 639/72 nell'art. 4 per periodo stagionale e nell'art. 5 per categoria speciale andranno determinate su questa nuova tariffa base.

Con la lettera *c)* del comma medesimo si sostituisce il primo comma dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, istituendo una nuova tariffa per le pubbliche affissioni. In particolare, la vecchia tariffa, articolata sulla diversificazione tra l'importo per il primo giorno di esposizione e per ogni successivo, viene sostituita con una basata sulla misura forfettaria relativa ai primi cinque giorni di affissioni e con nuovi importi per ogni altro giorno successivo. Conseguentemente la durata minima delle affissioni cui commisurare l'imposta deve essere di cinque giorni, con l'assoggettamento ai diritti per il minimo previsto delle affissioni di durata inferiore.

Il secondo comma dell'articolo in esame stabilisce che le nuove tariffe di cui alle lettere *b)* e *c)* del primo comma introdotte nel corso dell'anno 1987, vanno applicate automaticamente rapportando ad esse rispettivamente la tariffa di cui al comma 1 dell'art. 8, e del comma 1 dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/72 deliberate o prorogate per l'anno 1987.

In altri termini, ove, a titolo di esemplificazione, il comune avesse deliberato l'applicazione delle tariffe massime, anche le nuove tariffe si applicheranno nella misura massima; se viceversa erano in vigore le tariffe minime anche le nuove tariffe andranno applicate nella misura minima; se, infine, erano applicate tariffe di misura intermedia tra il minimo ed il massimo, le nuove tariffe andranno determinate tra il minimo e il massimo applicando la percentuale di riduzione corrispondente a quella delle tariffe sostituite.

Alle nuove tariffe per pubblicità luminosa od illuminata e per pubbliche affissioni dovranno essere applicate, inoltre, sia la maggiorazione facoltativa del 30% di cui alla lettera *b)* dell'art. 25 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, sia le riduzioni e le maggiorazioni previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/72, ove già deliberate, tenuto conto che esse rientrano nelle scelte di politica tributaria effettuate in via generale dal comune in relazione a tutte le tariffe previste per il tributo.

Il comma 4 sostituisce il comma 4-*bis* dell'art. 14 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito dalla legge 2 agosto 1986, n. 488. Il comma sostituito modificava a sua volta l'ultimo comma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/72 che viene pertanto nuovamente cambiato.

In base al nuovo testo la pubblicità annuale va computata e quindi liquidata ad anno solare e le frazioni di anno risultanti dai periodi iniziali o finali che eccedano l'anno solare, vanno liquidate in dodicesimi. Circa il significato di questa prima parte del nuovo testo, che costituisce conferma di quanto innovato dal succitato comma 4-*bis*, si fa rinvio per una migliore comprensione a quanto illustrato sull'argomento con la circolare n. 4 del 13 dicembre 1986.

La restante parte, reintroduce il vecchio testo dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/72 relativamente alla pubblicità annuale che deve intendersi prorogata di anno in anno con il semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi entro trenta giorni dalla scadenza, il pagamento così eseguito sostituisce la dichiarazione.

Pertanto, sulla scorta dell'interpretazione fornita in merito dalla Corte di cassazione, riportata a suo tempo nella circolare n. 4 del 31 marzo 1983, che per quanto compatibile va richiamata, l'importo determinato per la pubblicità annuale, ove si intenda prorogarla, dovrà essere versato entro trenta giorni dalla scadenza, a meno che entro lo stesso termine non ne sia stata denunciata la cessazione. Decorso tale termine senza pagamento dell'imposta, o denuncia di cessazione, si presume la prosecuzione dell'esposizione pubblicitaria con l'obbligo del pagamento del tributo e l'applicazione della sopratassa del 20% per tardivo pagamento, prevista dall'art. 51, comma 2, e non anche quella del 100% di cui al primo comma per omessa dichiarazione. Tale criterio peraltro è applicabile solo nel caso in cui dalla dichiarazione iniziale risulti, anche implicitamente, che si intende effettuare pubblicità a tempo indeterminato, non essendovi la necessità di una ripresentazione della dichiarazione stessa; ove la dichiarazione iniziale invece fosse relativa a pubblicità a tempo determinato, essendone specificata la durata, l'omesso pagamento, che «sostituisce la dichiarazione» comporterà l'applicazione di entrambe le sopratasse suindicate.

Il comma 5 stabilisce l'obbligo della revisione dei contratti relativi alle concessioni del servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta in questione, in conseguenza degli aumenti delle tariffe e dei costi del servizio debitamente documentati, verificatisi dopo l'ultima revisione del contratto purché contenuti nei limiti del tasso di svalutazione monetaria. Pertanto per i contratti in corso al 2 maggio 1987, dovrà essere effettuata la revisione della misura dell'aggio, del canone fisso e dell'eventuale minimo garantito tenendo conto dei suddetti elementi. Si aggiunge che, come risulta dal testo legislativo, tale obbligo sussiste per l'anno 1987 e non anche per il 1988.

Il comma 6 stabilisce che non si applicano le sanzioni per ritardato pagamento e per omessa denuncia ai versamenti per imposta sulla pubblicità annuale relativa all'anno 1987, effettuati entro il 31 gennaio 1987, è anche stabilito che non si fa luogo a rimborsi delle sanzioni eventualmente già corrisposte a tale titolo. Detta norma è volta a sanare gli inconvenienti arrecati dal comma 4-*bis* citato che aveva anticipato il pagamento dell'imposta sulla pubblicità annuale a trenta giorni prima della scadenza.

Per quanto concerne le disposizioni recate dai suddetti commi dell'art. 18 si richiama l'attenzione sul disposto dell'art. 29-*bis*, comma 2, della legge di conversione (nota dell'art. 31 del testo coordinato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 novembre 1987) secondo cui restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 dicembre 1986, n. 922, 2 marzo 1987, n. 55, 2 maggio 1987, n. 167 e 30 giugno 1987 n. 256, non convertiti in legge.

Da ciò deriva con tutta evidenza che sia le disposizioni in questione sia le nuove tariffe per pubblicità luminosa o illuminata e per pubbliche affissioni entrano in vigore con decorrenza 2 maggio 1987, in quanto introdotte originariamente con il decreto-legge 2 maggio 1987, n. 167, che, in base all'art. 31 del medesimo decreto, aveva tale decorrenza. Inoltre trattandosi di tariffe stabilite in forza di legge non necessitano della manifestazione della volontà del comune e quindi non debbono essere da questo deliberate.

Ulteriore conseguenza è che per le fattispecie di pubblicità luminosa o illuminata e pubbliche affissioni in corso alla suddetta data i comuni sono tenuti ad operare dal 2 maggio 1987 i relativi conguagli di imposta con quanto già pagato dagli interessati. Va da se che, ove questi avessero effettuato nei termini prescritti i relativi versamenti in base alle vecchie tariffe, nei loro confronti non potranno essere applicate sanzioni per ritardato pagamento, dal momento che il conguaglio d'imposta si rende necessario per cause non imputabili al contribuente, salvo il caso in cui il maggior tributo da conguagliare non venga versato nei termini assegnati, non inferiori a quelli per ricorrere. Si evidenzia in proposito la necessità di una corretta applicazione delle disposizioni al fine di non alimentare un contenzioso improduttivo.

I successivi commi 6-*bis*, 6-*ter* e 6-*quater*, pur nel loro diverso contenuto sono espressione della volontà del legislatore di estendere gli effetti della legge in oggetto anche all'anno 1988.

Il comma 6-*bis* sopprime con effetto dal 1° gennaio 1988 la facoltà di istituire l'ulteriore aumento del 30% previsto dalla lettera *b)* dell'art. 25 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, che pertanto non potrà più essere deliberato dai comuni.

Il comma 6-*ter*, sempre con effetto dal 1° gennaio 1988, stabilisce che le tariffe in materia d'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni vengano aumentate del 50% da calcolarsi sulle tariffe base vigenti

per l'anno 1987. Per i comuni che avevano deliberato la maggiorazione facoltativa del 30%, che non fa parte della tariffa base di legge, l'aumento per l'anno 1988 da calcolarsi sempre sulle tariffe base vigenti per l'anno 1987 e pari al 20%, che andrà pertanto a sommarsi a quello facoltativo del 30%, che devesi intendere quindi conglobato, dal 1° gennaio 1988, nell'aumento generale delle tariffe del 50%.

È inoltre da precisare che per tariffe base vigenti debbono intendersi quelle tabellari di legge e quindi, nel determinare gli aumenti in questione, solo a queste dovrà farsi riferimento escludendo dalla base di calcolo eventuali maggiorazioni o riduzioni di tariffa che siano state effettivamente adottate dal comune.

In altri termini, secondi gli intenti del legislatore, dal 1° gennaio 1988 si dovranno avere in tutti i comuni della stessa classe, abbiano o meno deliberato l'aumento facoltativo, identiche tariffe pari a quelle base in vigore per l'anno 1987, aumentate del 50%. Pertanto, posta la tariffa tabellare di legge uguale a 100 per ogni classe di comune si avranno nel 1988 medesime tariffe pari a 150.

Il comma 6-*quater* stabilisce, con decorrenza dal 1° gennaio 1988 che le tariffe vadano applicate nella misura massima, rendendo inoperante la facoltà attribuita ai comuni a norma dei commi 1 e 2 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/72 di determinare tariffe inferiori alle massime.

Tale obbligo è ovviamente relativo alle sole tariffe base, non estendendosi anche alla misura delle eventuali maggiorazioni, quali ad esempio quelle per periodo stagionale o categoria speciale, che possono essere sempre stabilite entro gli usuali limiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 639/72.

Infine, in ordine alla misura delle tariffe relative all'anno 1988, si evidenzia la circostanza che gli aumenti introdotti entrano in vigore automaticamente in forza della legge in oggetto, rendendo pertanto superflua l'adozione delle relative delibere comunali.

TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Per quanto attiene alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni si rileva che le disposizioni dettate per l'anno 1987 dall'art. 16 del decreto-legge in oggetto — che riproduce con i soli aggiornamenti temporali le corrispondenti norme contenute nei decreti-legge del 2 maggio 1987, n. 167 e del 30 giugno 1987, n. 256, non convertiti — sono state estese, con modifiche, all'anno di competenza 1988 con la legge di conversione.

Per tale anno non e stata tuttavia reiterata la disposizione del comma 1 dell'art. 16, la quale ha consentito ai comuni — che non vi avessero provveduto — di deliberare entro il 30 settembre 1987 l'istituzione del tributo con effetto dal medesimo anno, in deroga cioè al termine previsto in via ordinaria dall'art. 273 del testo unico sulla finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 (1° agosto dell'anno precedente a quello di competenza) per l'adozione delle tariffe.

La mancata riproposizione della deroga comporta che, essendo scaduto il termine ordinario utile per il 1988, i regolamenti e le tariffe, eventualmente adottati per tale anno oltre il predetto termine, potranno avere effetto soltanto a decorrere dal 1° gennaio 1989 con il conseguente differimento fino a tale anno della riscossione del tributo, la cui istituzione è stata resa obbligatoria nell'anno 1982 con l'art. 20 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito con la legge 26 febbraio 1982, n. 51, per i comuni che avessero istituito il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, ed in via generale e permanente, a decorrere dal 1984 in forza del primo comma dell'art. 268 del testo unico sulla finanza locale, come sostituito dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, poi modificato dall'art. 25, comma 5, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con legge 26 aprile 1983, n. 131.

L'estensione all'anno 1988 della normativa dettata per il 1987 e l'aumento dal 40 al 60 per cento della quota di copertura dei costi con il gettito globale della tassa rendono opportuno fornire, circa il contenuto delle delibere di aumento adottate per il 1987 nonché di quelle da adottare entro il 31 dicembre 1987 per l'anno 1988, talune precisazioni in relazione alle incertezze emerse in sede di applicazione delle corrispondenti disposizioni dettate per il 1987.

Alcuni comuni infatti hanno ritenuto di poter apportare, nell'attuazione del disposto del comma 2 dell'art. 16 citato, aumenti della copertura eccedenti il 40 per cento. Tali incrementi sono da ritenere illegittimi in quanto la disposizione introduce l'obbligo di un limite minimo di copertura dei costi, ma non autorizza maggiori aumenti in deroga al termine (1° agosto) previsto dall'art. 273 sopracitato. L'irregolarità potrà essere sanata da apposita delibera rettificativa con la quale l'aumento differenziale sarà stabilito — ove possibile — a titolo di maggiorazione del tributo ai sensi del comma 5, ovviamente con l'effetto di limitare all'anno 1987 l'operatività dell'aumento medesimo.

In ordine al disposto del comma 3 dell'art. 16 si precisa che il divieto di riduzione della copertura eccedente in misura superiore al 40 o al 60 per cento si riferisce all'eventuale adozione di apposite delibere non alla riduzione automatica della copertura verificatasi in conseguenza dell'incremento dei costi nel corso dell'anno di competenza. Ovviamente, qualora fosse prevedibile tale eventualità, sorgerebbe per effetto dei commi 2 e 8-*bis*, l'obbligo di deliberare l'aumento delle tariffe in modo da raggiungere il limite minimo di gettito.

Si precisa infine che l'obbligo di copertura del 40 o 60 per cento del costo va riferito al gettito globale, per cui gli aumenti tariffari relativi (come già quelli ordinari e diversamente dalle maggiorazioni) possono essere apportati anche in misura differenziata per le singole categorie di tariffa, sempre che tale differenziazione trovi giustificazione nell'esigenza — recentemente rappresentata con circolare n. 3 del 26 giugno 1987 — di eliminare sperequazioni tra le vigenti misure tariffarie in rapporto all'uso o attitudine a produrre rifiuti dei locali ed aree ricompresi in categorie diverse.

La maggiorazione fino al 50% prevista dai commi 5 e 8-*ter* dell'art. 16 va tenuta nettamente distinta dalle tariffe ordinarie, precedentemente deliberate o incrementate ai sensi dei commi 2 e 8-*bis*, ad evitare che tale quota straordinaria — destinata ad operare per i singoli anni 1987 e 1988 — divenga base degli ulteriori eventuali aumenti delle tariffe ordinarie.

Si precisa inoltre che la maggiorazione va deliberata dopo l'aumento eventualmente apportato in base ai commi 2 e 8-*bis* e calcolata anche su tale incremento.

L'introduzione di un ulteriore vincolo quantitativo (gettito minimo) accanto al limite massimo del gettito globale, rappresentato dall'ammontare complessivo dei costi del servizio, rende indispensabile, ai fini del controllo di legittimità, una più precisa e completa indicazione — nel contesto delle delibere che approvano incrementi tariffari — dei dati relativi al costo del servizio e al gettito del tributo risultanti sia dal bilancio consuntivo dell'anno decorso sia da quello previsionale, che consentano di accertare la corretta individuazione e determinazione degli elementi qualitativi e quantitativi posti a base dei calcoli.

A tal fine nelle delibere sarà riportato il costo complessivo del servizio di nettezza urbana ripartito secondo ampie categorie di spesa, indicando la quota parte del costo predetto imputabile alle varie operazioni di smaltimento dei rifiuti urbani interni. In particolare si precisa che il costo del servizio riguardante i rifiuti interni non comprende la spesa specificamente imputabile alla fase dello spazzamento.

Per quanto attiene al gettito del tributo sarà indicato nelle delibere — oltre all'ammontare delle riscossioni relative all'anno decorso — l'importo delle iscrizioni previste per il tributo relativo al solo anno di competenza; infatti al provento riguardante tale anno va esclusivamente riferito l'obbligo della copertura del 40 o 60 per cento del costo del servizio sostenuto per il predetto periodo di tassazione, come si desume anche dalla formulazione dei commi 2 e 7 dell'art. 16 in esame.

Per ciò che concerne la riscossione degli aumenti deliberati per l'anno 1988 ai sensi del comma 8-*bis* e la maggiorazione deliberata ai sensi del comma 8-*ter* aggiunti con la legge di conversione n. 440 si rappresenta l'opportunità di provvedere, ove possibile, ad includere, anche mediante eventuale integrazione, nel ruolo principale per il 1988 gli importi riguardanti gli anzidetti aumenti e maggiorazioni ripartendo, in attuazione del disposto del comma 8-*quater*, il relativo carico esclusivamente nelle rate di giugno e settembre 1988.

L'art. 16, comma 4, chiarisce che l'efficacia delle delibere soggette ad omologazione non è condizionata a causa della pendenza del relativo procedimento. È da ritenere che detta disposizione abbia carattere interpretativo in quanto, nonostante ricorrenti incertezze, dalla normativa in materia di controllo sugli atti dei comuni (articoli 59 e 60 della legge 10 febbraio 1953, n. 62) si desume che le delibere divengono «esecutive» in caso di mancato annullamento o di approvazione, espressa o tacita, da parte del comitato regionale di controllo. Ne consegue che devono ritenersi, anche per il passato, immediatamente operative le delibere, approvate dal comitato regionale di controllo, concernenti i regolamenti di singoli tributi e le tariffe relative.

Va osservato che quanto sopra non incide sugli effetti propri della disposizione di cui all'art. 270 del testo unico sulla finanza locale come sostituito dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982, che richiede, per l'adozione delle tariffe in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti, un regolamento «debitamente omologato», in quanto trattasi di un presupposto di validità (non di efficacia) della tariffa. Questa è pertanto da ritenere pienamente operativa dopo l'approvazione anche se l'omologazione ministeriale del regolamento intervenga successivamente a riconoscere fin dall'origine (stante la naturale retroattività degli atti di controllo) la validità della tariffa già adottata ed esecutiva. Per converso in caso di mancata omologazione, venendo meno fin dall'origine la validità totale o parziale delle tariffe, queste dovranno essere annullate (e quindi rese inoperanti), salvo che siano modificate o riformate, insieme con il regolamento al fine di evitare l'esercizio del potere ministeriale di annullamento.

A tale proposito si deve richiamare l'attenzione dei comuni sulla necessità di ottemperare con urgenza all'obbligo dell'invio delle delibere di adozione dei regolamenti e delle tariffe approvate dal comitato regionale di controllo, nonché delle delibere di adeguamento ai rilievi di legittimità formulati o comunicati da questo Ministero sentito il Ministero dell'interno.

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Per quanto concerne la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, occorre precisare che l'art. 16-*bis*, aggiunto in sede di conversione del decreto-legge n. 359, ha introdotto un elemento di novità rispetto all'originaria previsione normativa, eliminando quel carattere facoltativo che l'art. 10 del testo unico sulla finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, aveva fissato e mantenuto fino ad oggi in ordine alla concreta applicazione del tributo.

Stabilisce infatti il primo comma di tale articolo che, a decorrere dall'anno 1988, tutti i comuni e le province sono obbligati alla istituzione della tassa in parola, tenuto conto delle singole fattispecie impositive espressamente disciplinate dagli articoli 192 e seguenti del sopra citato testo unico.

È evidente che la disposizione deve intendersi riferita solo a quegli enti che, essendosi avvalsi per il passato della predetta facoltà, non hanno ritenuto di dover applicare il tipo di imposizione di cui trattasi.

Per tali enti, quindi, corre l'obbligo di provvedere all'adempimento di tutte le formalità necessarie allo scopo ed, in particolare, all'approvazione dell'apposito regolamento recante le modalità di concessione delle aree, la suddivisione delle aree stesse in categorie cui rapportare, in misura decrescente, le tariffe, la disciplina delle singole ipotesi di occupazione temporanea o permanente con la relativa previsione della percentuale in aumento o di riduzione delle tariffe medesime, nei limiti previsti dal citato testo unico.

Dette tariffe, in virtù della deroga dell'art. 273 del ripetuto testo unico disposta dal secondo comma dell'articolo in esame, devono essere deliberate entro la data del 31 dicembre 1987 e trasmesse allo scrivente, unitamente al regolamento, per la prescritta omologazione. Il relativo provvedimento, come previsto dal successivo comma, non condiziona l'esecutività degli atti che vi sono soggetti.

Il primo comma del medesimo art. 16-*bis* dispone inoltre che le tariffe relative alla tassa di cui trattasi sono aumentate del 30% per l'anno 1988. In proposito occorre far presente che detto aumento, riguardante indistintamente tutti i comuni e le province, va ad incidere sul livello massimo di tassazione per cui, laddove i predetti enti intendano rivedere le proprie tariffe — già deliberate nei termini ordinari o automaticamente prorogate per l'anno 1988 — tenendo conto di tale nuovo limite, dovranno adottare la relativa delibera entro il 31 dicembre 1987. In mancanza continueranno a rimanere in vigore per l'anno 1988 le predette tariffe già deliberate entro il 1° agosto 1987 ovvero tacitamente prorogate per l'anno 1988.

È infine opportuno precisare che la tariffa dovrà essere deliberata, per ciascuna classe di appartenenza degli enti, entro i limiti massimi previsti dal citato testo unico sulla finanza locale, e successive modificazioni, tenendo conto delle percentuali di aumento fissate dai provvedimenti di legge che qui di seguito si riportano:

1980, raddoppio tariffe in vigore anno 1977, decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito in legge 7 luglio 1980, n. 299;

1983, aumento tariffe 1980 - 100% occupazioni temporanee, 30% occupazioni permanenti, art. 25 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge 26 aprile 1983, n. 131;

1984, aumento tariffe 1983 - 10%, art. 11 della legge 27 dicembre 1983, n. 730;

1985, aumento tariffe 1983 - 17%, art. 6, comma 31, della legge 22 dicembre 1984, n. 887;

1986-87, aumento tariffe 1983 - 25%, art. 14 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 1986, n. 488;

1988, aumento tariffe 1987 - 30%, art. 16-*bis* del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 440.

ADDIZIONALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA

Il comma 3-*bis* dell'art. 15 della legge in oggetto stabilisce che a decorrere dalle bollette e fatture emesse dall'impresa distributrice dell'energia elettrica dal 1° gennaio 1988, comprendenti tra i mesi indicati quello di febbraio 1988, le misure dell'addizionale sono aumentate:

a lire 15, in favore del comune, per ogni chilovattora consumato per l'energia elettrica impiegata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni;

a lire 6,5, in favore del comune, per ogni chilovattora consumato per l'energia elettrica impiegata per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni;

a lire 8,5, in favore della provincia, per ogni chilovattora consumato per l'energia elettrica impiegata per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni.

Il detto comma si riflette solo sulla misura della tassazione. Rimane, quindi, immutata la disciplina organica dell'addizionale contenuta nell'art. 15 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, nonché, per effetto del rinvio fatto dallo stesso art. 15, nell'art. 24 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.

In particolare rimane fermo che l'istituzione dell'addizionale è facoltativa e che tale facoltà deve essere esercitata per ogni singolo anno, essendo espressamente esclusa la proroga tacita della delibera istitutiva. Dispone, infatti, il secondo comma del citato art. 15 del decreto-legge n. 318/86 che le deliberazioni istitutive dell'addizionale devono essere adottate e comunicate all'impresa distributrice dell'energia elettrica entro il 31 gennaio dell'anno di applicazione dell'addizionale ed hanno effetto per il solo anno medesimo.

Pertanto, qualora il comune o la provincia intenda applicare sul proprio territorio l'addizionale per l'anno 1988, deve adottare entro il 31 gennaio 1988 l'apposita delibera istitutiva e darne comunicazione, entro lo stesso termine, all'impresa distributrice dell'energia elettrica. In mancanza, non essendo stata esercitata la facoltà per quel determinato anno, non si renderà applicabile l'addizionale sul territorio dell'ente rimasto inerte.

*
* *

Le intendenze di finanza sono incaricate di inviare per conoscenza la presente circolare ai comuni compresi nella propria circoscrizione.

Il direttore generale reggente: SPAZIANI TESTA

87A11090

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Aumento, da ventotto a centosei, del numero dei posti del concorso ad operatore tecnico nella carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza, ruolo del personale addetto agli uffici.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 9 ottobre 1985, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1985, registro n. 71 Finanze, foglio n. 296, con il quale è stato bandito il concorso, per esami, a ventotto posti di operatore tecnico nella carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza, ruolo del personale addetto agli uffici;

Considerato che attualmente risultano disponibili settantotto posti peraltro già autorizzati — ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249 — dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto 20 maggio 1987, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1987, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 329;

Considerato altresì l'urgente necessità di conferire i suddetti settantotto posti per sopperire ad inderogabili esigenze di servizio degli uffici dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza;

Ritenuto, pertanto, che per far fronte tempestivamente alle cennate esigenze di servizio, si rende necessario elevare il numero dei posti già messi a concorso con il citato decreto ministeriale 9 ottobre 1985, utilizzando i settantotto posti autorizzati di cui innanzi;

Considerato che il numero dei candidati (novecentosessantasette) che hanno sostenuto la prova scritta del concorso in parola offre comunque ampia possibilità di selezione;

Decreta:

I posti di operatore tecnico in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza, ruolo del personale addetto agli uffici, messi a concorso con decreto ministeriale 9 ottobre 1985 indicato nelle premesse, sono aumentati da ventotto a centosei e ripartiti fra le regioni sottoindicate nel modo seguente:

Regione		
Piemonte	posti	14
Liguria	»	9
Lombardia	»	17
Veneto.	»	16
Provincia autonoma di Trento	»	2
Friuli-Venezia Giulia	»	2
Emilia-Romagna	»	13
Toscana	»	8
Umbria	»	2
Lazio	»	14
Abruzzo.	»	1
Marche	»	4
Campania	»	2
Calabria.	»	1
Sardegna	»	1

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 novembre 1987

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1987
Registro n. 51 Finanze, foglio n. 286

87A11091

ISTITUTO NAZIONALE DI RIPOSO E CURA PER ANZIANI «VITTORIO EMANUELE II» DI ANCONA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore (primario) per il servizio ricerche chimico-cliniche.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore (primario) per il servizio ricerche chimico-cliniche, presso la sede di Roma.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del bando di riapertura del termine sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 36 del 30 dicembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Ancona.

87A11000

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Concorso ad un posto di ricercatore universitario

IL RETTORE

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, concernente la delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione e per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Tenuto conto che con decreto ministeriale 16 febbraio 1982 sono stati rideterminati, su parere vincolante del Consiglio universitario nazionale, i gruppi di discipline di cui al decreto ministeriale 8 ottobre 1980;

Vista l'ordinanza del Ministero della pubblica istruzione del 20 febbraio 1982, n. 60, prot. n. 1100, relativa alle disposizioni che dovranno disciplinare i concorsi di ricercatore e i relativi allegati in ordine ai programmi delle prove di esame (scritte e orali) e alla ripartizione del punteggio riservato alle commissioni per le valutazioni delle prove medesime e dei titoli scientifici e didattici;

Considerato che il dott. Giuseppe Antonio Certomà, vincitore del concorso libero ad un posto di ricercatore universitario destinato dalla facoltà di scienze politiche al gruppo disciplinare n. 22, bandito con decreto rettorale n. 4193 del 14 ottobre 1985, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1985, registro n. 32, foglio n. 34, non ha assunto servizio entro il termine fissato con decreto rettorale n. 15413 del 3 febbraio 1987;

Visto il decreto rettorale n. 2154 del 6 maggio 1987, in corso di registrazione, con il quale il dott. Certomà è stato dichiarato decaduto dalla nomina a ricercatore universitario;

Considerato che il dott. Certomà è l'unico candidato collocato in graduatoria dalla commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Vista la deliberazione del 17 marzo 1987, con la quale il consiglio della facoltà di scienze politiche ha deliberato che il posto di ricercatore di cui trattasi venga coperto mediante nuovo concorso per il gruppo disciplinare n. 36;

Vista la nota n. 1677 del 26 marzo 1987, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato il rettore dell'Università a bandire il concorso ad un posto di ricercatore universitario presso la facoltà predetta per il gruppo di discipline n. 36;

Visti i telegrammi del Ministero della pubblica istruzione protocollo n. 1733 del 31 marzo 1982 e prot. n. 1727 del 2 aprile 1982;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario di cui all'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, per il gruppo di discipline n. 36 della facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Genova.

Le materie afferenti al gruppo n. 36 sono le seguenti:

Antropogeografia
Applicazioni di geografia
Cartografia
Ecologia
Ecologia umana
Fondamenti di geografia
Geografia
Geografia agraria
Geografia antropica
Geografia antropica ed economica
Geografia applicata
Geografia applicata ed organizzazione del territorio
Geografia linguistica
Geografia dell'America anglosassone
Geografia dell'America latina
Geografia della popolazione
Geografia della regione Friuli-Venezia Giulia
Geografia della Sardegna
Geografia del Mondo slavo
Geografia dello sviluppo regionale
Geografia economica
Geografia economica, politica e sociale
Geografia ed etnografia dell'Africa
Geografia e politica economica
Geografia e storia delle fonti di energia
Geografia fisica
Geografia politica
Geografia politica ed economica
Geografia politica ed economica dell'Asia e dell'Africa
Geografia regionale
Geografia sociale
Geografia delle lingue
Geografia storica
Geografia storica dell'Europa medioevale e moderna
Geografia umana
Storia della geografia
Storia della geografia (storia della scienza e delle esplorazioni)
Storia della geografia e delle esplorazioni
Storia della geografia e delle esplorazioni geografiche
Storia delle esplorazioni geografiche
Storia delle scoperte e delle esplorazioni geografiche
Storia delle scoperte geografiche
Storia e geografia dei Paesi del levante.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per la partecipazione al concorso sono richiesti, pena l'esclusione, i seguenti requisiti:

a) diploma di laurea conseguito presso una università italiana o un titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto equipollente alla laurea italiana in base ad accordi internazionali, ovvero con le modalità di cui all'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

b) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 3.

Domande di ammissione e titoli
Modalità per la presentazione

Coloro che intendono partecipare al concorso sono tenuti a fare domanda, in carta legale, in conformità dell'allegato *A*, al rettore dell'Università - Divisione personale - Reparto ricercatori - Via Balbi, 5.

Il termine perentorio per la presentazione della domanda è di sessanta giorni che decorrerà dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il canditato dovrà indicare con chiarezza e precisione la facoltà, il gruppo di discipline ed il sottosettore per il quale intende essere ammesso al concorso.

Nella domanda l'interessato dovrà inoltre dichiarare, sotto la propria responsabilità:

1) di essere cittadino italiano (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) di essere iscritto nelle liste elettorali indicando il relativo comune;

3) di non aver riportato condanne penali;

4) l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari;

5) che non ha prestato servizio presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto dall'impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, ovvero che ha prestato servizio presso una pubblica amministrazione e non è stato destituito o dispensato;

6) il diploma di laurea posseduto, indicandone la data del conseguimento e l'università che lo ha rilasciato;

7) le lingue straniere nelle quali intende sostenere la seconda parte della prova orale.

Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio che il candidato elegge ai fini del concorso. Ogni eventuale variazione dello stesso dovrà essere tempestivamente comunicata al reparto cui è stata indirizzata l'istanza di partecipazione.

N.B. — L'omissione anche parziale di una delle dichiarazioni prescritte comporta l'esclusione dal concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Gli aspiranti che siano in possesso di eventuali titoli didattici e scientifici dovranno inoltre allegare alla domanda:

1) *curriculum* in duplice copia della propria attività scientifica e didattica;

2) documenti e titoli ivi comprese le pubblicazioni, in unica copia, che si ritengono utili ai fini del concorso;

3) elenco in duplice copia delle pubblicazioni. Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data ed il luogo di pubblicazione. Per i lavori stmpati in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660;

4) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea.

I documenti ed i certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo. Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni già presentati all'Università.

Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

Art. 4.

Prove di esame

Il concorso è per titoli ed esami.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Gli esami consistono in una prova scritta, in una prova pratica ed in una prova orale.

Le caratteristiche delle prove sono specificate nell'allegato *B*.

I titoli didattici sono valutati sulla base della documentazione presentata dall'interessato e certificata dai competenti organi accademici.

Sono valutati tutti i titoli scientifici presentati, con particolare riferimento a quelli afferenti alle discipline del raggruppamento. Le prove predette sono intese ad accertare l'attitudine alla ricerca degli aspiranti con riferimento alle discipline del raggruppamento in cui il candidato intende specializzarsi.

I sottosettori del gruppo disciplinare n. 36, il programma relativo al concorso e la ripartizione del punteggio assegnato ad ogni singola prova sono indicati nell'allegato *B*.

Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che avranno riportato nella prova scritta ed in quella pratica un voto non inferiore ai sei decimi rapportato al punteggio assegnato a ciascuna delle due prove con una media non inferiore ai sette decimi del medesimo punteggio.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non riporterà un voto di almeno sei decimi rapportato al punteggio assegnato alla prova orale medesima.

La valutazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, il punteggio riportato nelle prove scritta e pratica e il punteggio ottenuto nel colloquio.

Le prove di esame si svolgeranno a Genova nelle sedi che l'Università riterrà di stabilire; il diario delle prove scritta e pratica, con l'indicazione del giorno, del mese, dell'ora e della sede in cui le medesime avranno luogo, sarà notificato agli interessati tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, non meno di quindici giorni prima dello svolgimento delle prove stesse.

Del diario delle prove è dato avviso nello stesso termine nella *Gazzetta Ufficiale*.

La convocazione per la prova orale avverrà ugualmente a mezzo raccomandata non meno di venti giorni prima dello svolgimento della prova stessa.

Per lo svolgimento delle prove suddette è concesso ai candidati un tempo massimo di otto ore.

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso; il rettore può disporre in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti.

Art. 5.

Commissioni esaminatrici

Per il raggruppamento disciplinare n. 36 è nominata, con decreto del rettore, apposita commissione giudicatrice composta da tre membri, di cui un professore ordinario designato dal consiglio di facoltà fra i titolari delle discipline afferenti al gruppo disciplinare, uno ordinario ed uno associato, ovvero un incaricato, estratti a sorte tra le due terne di docenti del gruppo disciplinare designate dal Consiglio universitario nazionale.

In caso di rinuncia per motivati impedimenti dei docenti sorteggiati, il Consiglio universitario nazionale procede alla sostituzione mediante sorteggio tra i restanti designati.

Art. 6.

Formulazione della graduatoria

Al termine delle prove d'esame la commissione compila una circostanziata relazione e formula una graduatoria sulla base della somma dei voti riportati dai candidati nella prova scritta e pratica e nella prova orale, e del punteggio assegnato per i titoli, e designa il vincitore, nell'ordine della graduatoria.

Gli atti del concorso sono approvati con decreto del Ministro della pubblica istruzione e pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Il vincitore è nominato, con decreto del rettore, per la facoltà e per il gruppo di discipline messo a concorso.

Art. 7.

Nomina del vincitore

Il concorrente utilmente collocato in graduatoria e dichiarato vincitore del concorso sarà nominato, con decreto rettorale, previa approvazione degli atti concorsuali da parte del Ministero della pubblica istruzione, ricercatore universitario.

Dal giorno di assunzione del servizio ad esso spetta il trattamento economico previsto dal primo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571.

Dopo tre anni dall'immissione in ruolo il ricercatore sarà sottoposto ad un giudizio di conferma da parte di una commissione nazionale composta, per il raggruppamento di discipline, da tre professori di ruolo, di cui due ordinari ed uno associato, estratti a sorte su un numero triplo di docenti, designati dal Consiglio universitario nazionale, tra i docenti del gruppo di discipline.

La commissione valuta l'attività didattica e scientifica integrativa svolta dal ricercatore nel triennio anche sulla base di una motivata relazione del consiglio di facoltà e dell'istituto o del dipartimento, ove costituito, cui il ricercatore è assegnato.

A seguito del giudizio favorevole il ricercatore sarà immesso nella fascia dei ricercatori confermati.

Nel caso che l'attività del ricercatore sia valutata sfavorevolmente, il medesimo può essere sottoposto ad un giudizio dopo un biennio.

Se anche il secondo giudizio è sfavorevole, il ricercatore cessa di appartenere al ruolo.

Art. 8.

Presentazione dei documenti

Entro il primo mese di servizio, pena la decandenza dalla nomina, il ricercatore dovrà presentare o far pervenire all'Università di Genova i documenti di rito di cui a seguito.

I sottoelencati documenti, redatti in carta da bollo, si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui sopra; a tal fine fa fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante:

1) originale del diploma di laurea o copia autenticata, ovvero il documento rilasciato dall'Università in sostituzione del diploma;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato rilasciato dal comune di residenza comprovante che il vincitore è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) certificato da cui risulti che il vincitore gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno, altresì, attestare che l'interessato godeva dei diritti politici e del possesso della cittadinanza italiana anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

5) certificato generale dal casellario giudiziale;

6) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

7) certificato medico attestante la sana costituzione, esente da difetti ed imperfezioni fisiche che possano comunque influire sul rendimento del servizio ed indenne da manifestazioni in atto di malattie infettivo-contagiose o comunque trasmissibili, rilasciato da una unità sanitaria locale ovvero da un ufficiale sanitario o da un ufficiale medico in servizio permanente effettivo. Detto certificato dovrà contenere anche l'indicazione dell'effettuato accertamento sierologico per la lue (art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837).

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro. Anche in tale dichiarazione dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

8) attestato di identità personale con firma autenticata su fotografia recente.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5), 7) e 8) devono inoltre essere di data non anteriore a tre mesi rispetto alla data di assunzione di servizio.

Deve inoltre essere prodotta fotocopia del certificato di attribuzione del numero di codice fiscale (non in bollo).

Dovrà inoltre essere prodotta, in carta semplice, dichiarazione attestante che il candidato non ricopre altri impieghi alle dipendenze dello Stato, delle province, dei comuni o di altri enti pubblici o privati e, in caso affermativo, dichiarazione di opzione per il nuovo impiego (art. 8 della legge 18 marzo 1958, n. 311).

I candidati che siano dipendenti di ruolo di amministrazioni dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6), purché comprovino tale loro qualità presentando un'attestazione in carta legale, rilasciata dall'autorità dalla quale dipendono, da cui risulti che si trovino in attività di servizio; l'attestazione dovrà contenere anche l'indicazione della retribuzione goduta alla data dell'attestazione stessa.

Qualora la documentazione sopraelencata risultasse incompleta o affetta da vizio sanabile, il nuovo assunto sarà invitato, con rettorale, a regolarizzarla entro trenta giorni dalla data di ricezione della rettorale stessa, a pena di decadenza.

Art. 9.

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà inviato alla delegazione della Corte dei conti di Genova per la registrazione.

Genova, addì 21 maggio 1987

Il rettore

Registrato alla Corte dei conti Delegazione regionale di Genova, addì 14 ottobre 1987
Registro n. 5 Università, foglio n. 304

ALLEGATO *A*

Modello di domanda
(in carta legale)

N.B. — La domanda deve essere compilata chiaramente e contenere tutte le dichiarazioni sottoindicate. L'omissione anche parziale di una delle dichiarazioni prescritte comporta l'esclusione dalla partecipazione al concorso.

Al magnifico rettore dell'Università degli studi GENOVA

Il sottoscritto .... nato a .... il .... residente in .... via .... n. ...., chiede, ai sensi dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, di essere ammesso a sostenere per il gruppo di discipline n. 36 sottosettore .... presso la facoltà di scienze politiche il concorso ad un posto di ruolo di ricercatore universitario di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica.

Il sottoscritto dichiara:

a) di essere cittadino italiano (1);

b) di non aver riportato condanne penali (2);

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (3);

d) di trovarsi nella seguente condizione nei riguardi degli obblighi militari..;

e) di aver conseguito il diploma di laurea in .... il .... presso l'Università di ....;

f) che le lingue straniere nelle quali intende sostenere la seconda parte della prova orale sono:..;

g) di non aver prestato servizio presso una pubblica amministrazione né di essere stato dichiarato decaduto dall'impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, ovvero di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni............................ .... (4) e di non essere stato destituito o dispensato;

h) di eleggere domicilio agli effetti del concorso in............ ....via .... n. ...., riservandosi di comunicare tempestivamente ogni variazione dello stesso.

Il sottoscritto dichiara sotto la sua responsabilità che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità stabilite nel bando.

Il sottoscritto allega alla presente domanda:

1) documenti e titoli, in unica copia, che ritiene utili ai fini del giudizio;

2) *curriculum* in duplice copia della propria attività scientifica e didattica;

3) elenco in duplice copia delle pubblicazioni allegate alla domanda ai fini del giudizio;

4) certificato in carta legale delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea.

Data, ...

Firma (5) ....

---

(1) Ovvero di essere equiparato ai cittadini dello Stato in quanto italiano non appartenente alla Repubblica.

(2) Dichiarare le eventuali condanne penali riportate.

(3) Indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione.

(4) Indicare l'amministrazione, il tipo di servizio, la durata e le cause di eventuale cessazione.

(5) La firma deve essere autenticata ai sensi dell'art. 3, ottavo comma, del bando.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA D'ESAME RIPARTIZIONE DEI PUNTEGGI TRA LE PROVE SCRITTE E ORALI, I TITOLI SCIENTIFICI E QUELLI DIDATTICI.

PROGRAMMA GENERALE

Prima prova scritta:

La commissione propone tre temi per ogni sottosettore individuato dal Consiglio universitario nazionale, avendo cura di privilegiare gli aspetti generali della disciplina. Viene quindi sorteggiato un tema per ogni sottosettore. Il candidato svolge il tema sorteggiato per il sottosettore da lui scelto.

Seconda prova:

La commissione propone tante prove quanti sono i sottosettori (una per sottosettore). Il candidato svolge la prova proposta dalla commissione per il sottosettore da lui scelto.

Prova orale:

Prima parte: conoscenza generale di geografia fisica, antropica ed economica e di storia della geografia.

Seconda parte: prova di conoscenza di almeno due lingue straniere, di cui almeno un fra inglese, tedesco e francese, su argomenti riguardanti le materie del raggruppamento.

Titoli didattici:

Valutati sulla base della documentazione presentata dall'interessato e certificata dai competenti organi accademici.

Titoli scientifici:

Devono essere valutati tutti i titoli, con particolare riferimento a quelli afferenti alle discipline del raggruppamento.

RIPARTIZIONE DEI PUNTEGGI

Gruppo disciplinare n. 36

Sottosettori:

1) geografia generale e fisica;
2) geografia antropica ed economica;
3) storia della geografia.

Prima prova scritta caratteristiche:

tema generale — punti 20/100

Seconda prova caratteristiche:

prova pratica di redazione di una cartografia tematica su carta tecnica di base fornita dalla commissione. — » 20/100

Prova orale caratteristiche:

conoscenza generale di geografia fisica, antropica ed economica e di storia della geografia; conoscenza di almeno due lingue straniere (di cui almeno una fra inglese, tedesco e francese) — » 20/100

Titoli scientifici — » 30/100

Titoli didattici. — » 10/100

87A11116

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Concorso ad un posto di tecnico laureato

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 6 aprile 1966, n. 202;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305;

Vista la legge 25 ottobre 177, n. 808, ed in particolare l'art. 2;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 887;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910;

Vista la nota ministeriale n. 2686 del 9 luglio 1986, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha assegnato a questo Ateneo un posto di tecnico laureato alla prima clinica medica generale e terapia medica della facoltà di medicina e chirurgia;

Vista la nota ministeriale n. 5127 del 3 marzo 1987, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha approvato, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1964, n. 514, l'estensione della validità per la partecipazione al concorso ad un posto di tecnico laureato presso la prima clinica medica generale e terapia medica della facoltà di medicina e chirurgia, del diploma di laurea in matematica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1986, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1987, registro n. 23, foglio n. 34, con il quale è stato assegnato un posto di tecnico laureato (settima qualifica funzionale), presso la prima clinica medica generale e terapia medica della facoltà di medicina e chirurgia di questo Ateneo;

Vista la nota ministeriale n. 2861 del 3 luglio 1987, con la quale il Ministero ha autorizzato questo Ateneo ad emettere il relativo bando di pubblico concorso;

Visto il decreto rettorale, reg. gen.le, del 10 novembre 1986, con il quale a decorrere dal 1° novembre 1986 si è provveduto al cambio di denominazione dell'istituto di clinica medica generale e terapia medica in istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica della facoltà di medicina e chirurgia;

Decreta:

Art. 1.

È indetto il seguente concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) presso:

istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica della facoltà di medicina e chirurgia. — posti 1

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) titolo di studio: diploma di laurea indicato nell'allegato 1);

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 40 salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti fermo restando il limite massimo di età di anni 45 per gli appartenenti alle categorie previste dalla legge n. 482/68); si prescinde dai suddetti limiti massimi di età nei confronti del personale di ruolo dello Stato;

c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) godimento dei diritti politici;

e) idoneità fisica all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero, siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con motivato decreto rettorale, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale, in conformità all'allegato 2, dovrà essere indirizzata e fatta pervenire al rettore di questa Università.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni che decorreranno dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente bando.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito dal presente articolo.

Art. 4.

Nella domanda, di cui si allega schema esemplificativo (allegato 2), il candidato dovrà dichiarare sotto la sua personale responsabilità, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686:

a) cognome e nome (le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome e nome proprio e il cognome del marito);

b) la data ed il luogo di nascita nonché, nel caso abbiano superato il quarantesimo anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite allegandone documentazione;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della avvenuta cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico. Tale dichiarazione deve essere prodotta anche se negativa;

f) titolo di studio posseduto come richiesto nel precedente art. 2 con l'indicazione dell'anno accademico e dell'università in cui lo stesso è stato conseguito;

g) la posizione per quanto concerne obblighi militari;

h) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego e di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

i) i titoli scientifici, accademici e professionali eventualmente in possesso e che si intendono presentare per la valutazione.

I documenti comprovanti il possesso di tali titoli devono essere allegati in originale o in copia autenticata in bollo alla domanda di ammissione al concorso; in caso contrario non potranno essere oggetto di valutazione da parte della commissione giudicatrice. Non è consentito fare riferimento a documenti in possesso o comunque giacenti presso l'amministrazione;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a prestare servizio presso qualsiasi sede dell'Università di Bologna;

m) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Non si terrà conto delle domande che non contengano le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, se non sanabili.

La firma dell'aspirante, in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal cancelliere giudiziario o dal segretario comunale ovvero da altro funzionario incaricato dal sindaco (art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal rettore e composta ai sensi dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380 e 25 ottobre 1977, n. 808.

Art. 6.

Gli esami consistono in tre prove scritte, di cui una consistente in una prova pratica con relazione scritta ed in una prova orale.

Le prove verteranno sui temi propri delle discipline che interessano il servizio che il candidato dovrà svolgere presso l'istituto come da allegato programma (allegato 1).

Il candidato dovrà inoltre dimostrare di saper tradurre testi tecnici redatti nelle lingue straniere come da programma allegato.

Ai titoli la commissione riserverà il 25% del totale dei punti.

Art. 7.

Questa Università darà notizia mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove di esame.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta di identità;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, e successive modificazioni.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguano l'ammissione al colloquio viene data comunicazione con le modalità ed entro i termini stabiliti dal terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno una votazione di 6/10.

Le sedute della commissione, durante lo svolgimento del colloquio, sono pubbliche. Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede di esame.

Art. 8.

I candidati che abbiano superato il colloquio ed intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza alla nomina in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 e art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444), sono tenuti ad esibire i relativi documenti in originale o copia autentica, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali. Il termine per la presentazione dei suddetti documenti ai fini della preferenza, è di quindici giorni, che decorrono dal giorno in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il colloquio, se questo è stato positivo. I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati al magnifico rettore dell'Università degli studi di Bologna, via Zamboni, 33 Bologna.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito (allegato 3).

Art. 9.

Espletate le prove del concorso la commissione forma la graduatoria generale di merito.

Con decreto rettorale, sarà approvata la graduatoria generale di merito e dichiara sia i vincitori sia gli idonei.

La graduatoria generale di merito del concorso e quella dei vincitori, saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica.*

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale,* decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

Il vincitore ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, sarà tenuto a presentare al rettore dell'Università degli studi di Bologna, pena la decadenza dalla nomina, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i sottoelencati documenti di rito.

Tali documenti redatti in carta legale si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante:

1) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita; colui che ha superato il limite di età previsto dall'art. 2, lettera *b),* del presente bando, deve produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo o alla esenzione del rispetto del limite stesso;

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo alla equiparazione;

3) certificato di godimento dei diritti politici,
i documenti di cui ai numeri 2) e 3) dovranno, altresì, attestare che l'interessato era in possesso della cittadinanza italiana e godeva dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) originale del titolo di studio o copia autentica di esso ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

6) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

7) fotografia recente del candidato con firma autenticata;

8) certificato rilasciato dall'unità sanitaria competente per territorio o da un medico militare dal quale risulti che il soggetto è fisicamente idoneo al servizio incondizionato e continuativo nell'impiego al quale concorre.

Gli invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 24 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore nominato in prova.

I documenti di rito dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto attiene il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nel termine di cui al primo comma del presente articolo una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 7) e 8) come pure lo stato matricolare dovranno essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano il certificato di povertà ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I profughi dei territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri pubblici uffici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 11.

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 12.

I vincitori dei concorsi avranno diritto al trattamento economico iniziale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571.

L'amministrazione in applicazione dell'art. 23 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, già citata nelle premesse, potrà provvedere, previa approvazione delle relative graduatorie di merito, alla nomina in prova ed alla contestuale immissione in servizio dei vincitori. In tal caso i vincitori del concorso debbono presentare la sopracitata documentazione nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di effettiva assunzione in servizio.

I relativi provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi fatta salva la sopravvenuta inefficacia a seguito di ricusazione del visto da parte della Corte dei conti. Il periodo di servizio reso fino alla notifica all'interessato della ricusazione del visto è in ogni caso retribuito.

Il periodo di prova ha la durata di mesi sei al termine del quale i vincitori saranno nominati in ruolo previo giudizio favorevole della commissione prevista dall'art. 5 della legge n. 808/1977.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sara dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dalle disposizioni vigenti.

I vincitori non potranno ottenere il trasferimento ad altra sede nei primi cinque anni di servizio.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria regionale dello Stato e alla delegazione regionale della Corte dei conti di Bologna per il visto e la registrazione.

Bologna, addì 22 settembre 1987

Il rettore: RINALDI

Registrato alla Corte dei conti Delegazione regionale di Bologna, addì 23 ottobre 1987
Registro n. 70 Università, foglio n. 122

ALLEGATO 1

Istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica
(Facoltà di medicina e chirurgia, posti n. 1)

Titolo di studio: tutte le lauree rilasciate dalla facoltà di medicina e chirurgia e laurea in matematica.

Prima prova scritta: epidemiologia e patologia umana.

Seconda prova scritta: informatica e medicina.

Prova pratica con relazione scritta: elaborazione di un programma di calcolo per calcolatore elettronico.

Prova orale: argomenti di biometria e statistica sanitaria. Accertamento mediante traduzione di testi tecnici della conoscenza delle lingue: francese ed inglese.

ALLEGATO 2

Schema da seguire
nella compilazione della domanda
(da inviarsi su carta bollata)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi
Via Zamboni, 33 40126 BOLOGNA

Il sottoscritto.. (le donne coniugate devono indicare nell'ordine, il cognome e il nome proprio e il cognome del marito), nato a ....(provincia di ....) il .... e residente in.. (provincia di ....) via.................... n. ... c.a.p. .... recapito telefonico ...., chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato (settima qualifica funzionale) presso.. (decreto rettorale n. 1381 del 22 settembre 1987).

Fa presente di avere diritto all'aumento del limite di età perchè (1) ed allega la relativa documentazione.

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (2);

c) di non aver riportato condanne penali, ne di avere procedimenti penali pendenti (3);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in.................. rilasciato nell'anno accademico.............. dall'Università degli studi di..;

e) di trovarsi per quanto riguarda gli obblighi militari nella posizione di...;

f) di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (4)... e di non essere stato destituito o dispensato, ovvero di non aver mai prestato servizio presso una pubblica amministrazione, né di essere stato dichiarato decaduto dall'impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

g) di allegare i sottoelencati titoli in regola con le norme sul bollo per la valutazione della commissione... ....;

h) di eleggere ai fini del presente concorso, il proprio recapito al seguente indirizzo.. impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario;

i) di essere disposto, in caso di nomina, a prestare servizio presso qualsiasi sede dell'Università di Bologna.

Data, ...

Firma (5)...

---

(1) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il quarantesimo anno di età.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(3) Ovvero l'indicazione delle condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Indicare l'amministrazione, il tipo di servizio, la durata e le cause di eventuale cessazione.

(5) La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, o dal segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge n. 15/68. Per i dipendenti statali o per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

ALLEGATO 3

PREFERENZE

Nei concorsi per l'ammissione alle varie carriere sono preferiti, a parità di merito:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
4-*bis*) i mutilati e gli invalidi del lavoro;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio;
7-*bis*) gli orfani dei caduti sul lavoro;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa;
10) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
13-*bis*) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
16-*bis*) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
16-*ter*) stato di disoccupazione non inferiore a sei mesi risultante dalla iscrizione presso le apposite liste di collocamento (fino alla quarta qualifica);
17) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
18) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
19) i coniugati con riguardo al numero dei figli;
20) i mutilati ed invalidi civili.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole sevizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

87A10935

UNIVERSITÀ DI BARI

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'istituto policattedra di pediatria clinica e sociale

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1964, n. 514, con cui è stato approvato il regolamento di esecuzione della legge n. 1255/61;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41, ed in particolare l'art. 7;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1986, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1987, registro n. 11, foglio n. 120, con cui, fra gli altri, è stato assegnato un posto di tecnico laureato all'istituto policattedra di pediatria clinica e sociale della facoltà di medicina e chirurgia di questa Università;

Vista la nota prot. n. 1566 in data 6 aprile 1987, con cui il Ministero ha autorizzato la emissione del bando di concorso ad un posto di tecnico laureato (settima qualifica funzionale) presso il suddetto istituto policattedra di pediatria clinica e sociale;

Accertate la vacanza e la disponibilità del posto;

Considerato che non vi sono, ai sensi dell'art. 23 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, graduatorie relative al presente concorso approvate nel biennio precedente;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato in prova (settima qualifica funzionale) nel ruolo del personale della ex carriera direttiva dei tecnici laureati delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto policattedra di pediatria clinica e sociale della facoltà di medicina e chirurgia di questa Università.

Art. 2.

Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 40, fermi restando le elevazioni ed i limiti previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti del personale di ruolo delle amministrazioni dello Stato;

b) cittadinanza italiana;

c) lauree in medicina e chirurgia o odontoiatria;

d) idoneità fisica all'impiego;

e) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 3.

Domanda e termine di presentazione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale, in conformità dell'unito allegato *B*, dovrà essere indirizzata al rettore e fatta pervenire alla Divisione II personale Ufficio concorsi di questa Università.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni e decorrerà dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma in calce alla domanda dev'essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Unitamente alla domanda ed entro lo stesso termine di trenta giorni, il candidato dovrà presentare eventuali titoli scientifici, accademici e professionali, di cui sia eventualmente in possesso, allegando un elenco in carta libera degli stessi; a tali titoli è riservato un punteggio non eccedente il 25% del totale dei punti.

Tutti i titoli prodotti, in originale o in copia autenticata, dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Art. 4.

Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare il cognome da nubili);

b) il luogo e la data di nascita, nonché, nel caso abbia superato il limite massimo di età previsto dall'art. 2, lettera *a)*, del presente bando, il titolo che legittima la elevazione o che consente di prescindere da tale limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) il possesso della laurea in....... .... (art. 2, lettera *c*);

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) che ha prestato servizio presso una pubblica amministrazione e non è stato destituito o dispensato, ovvero che non ha prestato servizio presso una pubblica amministrazione né è stato dichiarato decaduto dall'impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

i) il preciso domicilio eletto ai fini della partecipazione al concorso.

La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L'omissione di una sola di esse, se non sanabile, determina l'invalidità della domanda stessa, con l'esclusione dell'aspirante dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice del concorso, composta a norma della legge 3 giugno 1970, n. 380, art. 23, sarà successivamente nominata con decreto rettorale.

Art. 6.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in tre prove scritte, di cui una pratica con relazione scritta, ed in una prova orale, come da programma allegato *A*.

Il candidato dovrà, inoltre, dimostrare di saper tradurre testi tecnici relativi a materie che formano oggetto delle altre prove e redatti nelle lingue straniere indicate nel citato programma allegato *A*.

Art. 7.

Diario e svolgimento delle prove di esame

Per le modalità relative all'espletamento del concorso si osservano, in quanto applicabili, le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso relativo al presente bando verrà data comunicazione della sede, dei giorni e dell'ora in cui avranno luogo le prove suddette.

La pubblicazione di tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti per cui i candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, presso la sede di esame indicata nella predetta *Gazzetta Ufficiale*.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta di identità, tessera ferroviaria, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto.

La mancata presentazione alle prove sarà considerata come rinuncia al concorso.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in una di esse.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerla e riporterà l'indicazione dei voti conseguiti nelle prove scritte.

Tale prova non si intende superata se il candidato non abbia ottenuto la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, firmato dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.

Art. 8.

Preferenze a parità di merito

I candidati che abbiano superato le prove ed intendano far valere i titoli che danno diritto a preferenza, a parità di merito, in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti a presentare i relativi documenti, in originale o in copia autenticata, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Il termine perentorio per la presentazione dei suddetti documenti è di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i candidati hanno sostenuto la prova orale.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati alla Divisione II personale Ufficio concorsi, di questa Università.

I concorrenti possono avvalersi dei titoli di cui al presente articolo anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine stabilito.

Art. 9.

Approvazione della graduatoria
Dichiarazione dei vincitori e degli idonei

Espletate le prove del concorso, la commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato, stabilita dal computo dei voti riportati nelle prove di esame e del punteggio dei titoli.

Con decreto rettorale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla preferenza, sarà approvata la graduatoria di merito e dichiarato il vincitore e gli idonei del concorso, sotto condizione sospensiva dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito, del vincitore e degli idonei, sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di tale avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

Nomina e periodo di prova

Il vincitore del concorso sarà nominato tecnico laureato in prova (settima qualifica funzionale) nel ruolo organico del personale della ex carriera direttiva dei tecnici laureati di questa Università, con il trattamento economico iniziale previsto dalle norme in vigore all'atto dell'assunzione in servizio.

Il provvedimento di nomina sarà immediatamente esecutivo, salva la sopravvenienza di inefficacia qualora la Corte dei conti ricusi il visto.

Il periodo di servizio, reso fino alla notifica all'interessato della ricusazione del visto, è in ogni caso retribuito.

Il periodo di prova ha la durata di mesi sei, trascorso il quale l'impiegato consegue la conferma in ruolo.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dalle disposizioni vigenti.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nel caso di rinuncia, decadenza o dimissioni del vincitore, l'amministrazione ha facoltà di procedere alla nomina di altri candidati idonei ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 11.

Presentazione dei documenti a seguito di nomina

La presentazione dei documenti di rito, attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico, dovrà avvenire entro il primo mese di servizio. Tali documenti, redatti in carta legale, si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine su indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I predetti documenti da produrre per l'ammissione all'impiego sono i seguenti:

a) originale o copia autenticata del diploma di laurea previsto dall'art. 2, lettera *c*);

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato di godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dall'autorità sanitaria del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce, con la precisazione che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

h) dichiarazione, in carta libera, attestante se il candidato ricopra o meno altri uffici retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di privati. In caso affermativo dovrà essere esercitata la opzione per il nuovo impiego.

I candidati che sono dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o a spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di cui al primo comma del presente articolo i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché copia integrale dello stato matricolare.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) del presente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

Art. 12.

Rinvio di norme

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà trasmesso, per la registrazione, alla Corte dei conti Delegazione regionale per la Puglia, sede di Bari.

Bari, addì 30 maggio 1987

Il rettore: ALTO

Registrato alla Corte dei conti Delegazione regionale di Bari, addì 16 settembre 1987
Registro n. 49 Università, foglio n. 259

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA D'ESAME

Prima prova scritta: prova di cultura generale su argomenti inerenti la fisiologia pediatrica.

Seconda prova scritta: su un argomento di patologia pediatrica.

Terza prova pratica con relazione scritta: descrizione delle tecniche e dei tests utilizzabile per lo studio delle sindromi da malassorbimento dell'infanzia.

Prova orale: verterà sugli argomenti trattati nelle due prove scritte e nella prova pratica.

Lingue straniere: traduzione di testi tecnici e scientifici redatti in lingua francese ed in lingua inglese.

ALLEGATO *B*

Fac-simile della domanda
(su carta legale)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi - Divisione II personale Ufficio concorsi 70100 BARI

Il sottoscritto... ...
(le donne coniugate dovranno indicare il cognome da nubili), nato a... (provincia di. ....) il ...., residente in .... (provincia di ....) via .... n. ....; chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato in prova (settima qualifica funzionale) nel ruolo organico del personale della ex carriera direttiva dei tecnici presso l'istituto policattedra di pediatria clinica e sociale della facoltà di medicina e chirurgia di codesta Università.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di....... ..... (1);

3) ha riportato le seguenti condanne penali:. ....(2);

4) è in possesso del diploma di laurea in.. ....;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente:...;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: ....; ovvero: non ha mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età, in quanto..;

9) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso al seguente indirizzo: .... (indicare anche il codice di avviamento postale).

Data, ...

Firma .... (3)

---

(1) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(2) Omettere tale dichiarazione in mancanza di condanne penali.

(3) La firma dell'aspirante dev'essere autenticata da un notaio, o dal segretario comunale o da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

87A10936

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1964, n. 514, con cui è stato approvato il regolamento di esecuzione della legge n. 1255/61;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41, ed in particolare l'art. 7;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1986, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1987, registro n. 11, foglio n. 120, con cui, fra gli altri, è stato assegnato un posto di tecnico laureato all'istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica della facoltà di medicina e chirurgia di questa Università;

Vista la nota prot. n. 1566 in data 6 aprile 1987, con cui il Ministero ha autorizzato la emissione del bando di concorso ad un posto di tecnico laureato (settima qualifica funzionale) presso il suddetto istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica;

Accertate la vacanza e la disponibilità del posto;

Considerato che non vi sono, ai sensi dell'art. 23 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, graduatorie relative al presente concorso approvate nel biennio precedente;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato in prova (settima qualifica funzionale) nel ruolo del personale della ex carriera direttiva dei tecnici laureati delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica della facoltà di medicina e chirurgia di questa Università.

Art. 2.

Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 40, fermi restando le elevazioni ed i limiti previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti del personale di ruolo delle amministrazioni dello Stato;

b) cittadinanza italiana;

c) lauree in medicina e chirurgia o odontoiatria;

d) idoneità fisica all'impiego;

e) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 3.

Domanda e termine di presentazione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale, in conformità dell'unito allegato *B*, dovrà essere indirizzata al rettore e fatta pervenire alla Divisione II personale Ufficio concorsi di questa Università.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni e decorrerà dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma in calce alla domanda dev'essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Unitamente alla domanda ed entro lo stesso termine di trenta giorni, il candidato dovrà presentare eventuali titoli scientifici, accademici e professionali, di cui sia eventualmente in possesso, allegando un elenco in carta libera degli stessi; a tali titoli è riservato un punteggio non eccedente il 25% del totale dei punti.

Tutti i titoli prodotti, in originale o in copia autenticata, dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Art. 4.

Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare il cognome da nubili);

b) il luogo e la data di nascita, nonché, nel caso abbia superato il limite massimo di età previsto dall'art. 2, lettera *a)*, del presente bando, il titolo che legittima la elevazione o che consente di prescindere da tale limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) il possesso della laurea in .... (art. 2, lettera *c)*;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) che ha prestato servizio presso una pubblica amministrazione e non è stato destituito o dispensato, ovvero che non ha prestato servizio presso una pubblica amministrazione né è stato dichiarato decaduto dall'impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

i) il preciso domicilio eletto ai fini della partecipazione al concorso.

La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L'omissione di una sola di esse, se non sanabile, determina l'invalidità della domanda stessa, con l'esclusione dell'aspirante dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice del concorso, composta a norma della legge 3 giugno 1970, n. 380, art. 23, sarà successivamente nominata con decreto rettorale.

Art. 6.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in tre prove scritte, di cui una pratica con relazione scritta, ed in una prova orale, come da programma allegato *A*.

Il candidato dovrà, inoltre, dimostrare di saper tradurre testi tecnici relativi a materie che formano oggetto delle altre prove e redatti nelle lingue straniere indicate nel citato programma allegato *A*.

Art. 7.

Diario e svolgimento delle prove di esame

Per le modalità relative all'espletamento del concorso si osservano, in quanto applicabili, le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e 3 maggio 1957, n. 686.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso relativo al presente bando verrà data comunicazione della sede, dei giorni e dell'ora in cui avranno luogo le prove suddette.

La pubblicazione di tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti per cui i candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, presso la sede di esame indicata nella predetta *Gazzetta Ufficiale*.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta di identità, tessera ferroviaria, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto.

La mancata presentazione alle prove sarà considerata come rinuncia al concorso.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 di una di esse.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerla e riporterà l'indicazione dei voti conseguiti nelle prove scritte.

Tale prova non si intende superata se il candidato non abbia ottenuto la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta, dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, firmato dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.

Art. 8.

Preferenze a parità di merito

I candidati che abbiano superato le prove ed intendano far valere i titoli che danno diritto a preferenza, a parità di merito, in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti a presentare i relativi documenti, in originale o in copia autenticata, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Il termine perentorio per la presentazione dei suddetti documenti è di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i candidati hanno sostenuto la prova orale.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati alla Divisione II personale Ufficio concorsi, di questa Università.

I concorrenti possono avvalersi dei titoli di cui al presente articolo anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine stabilito.

Art. 9.

Approvazione della graduatoria
Dichiarazione dei vincitori e degli idonei

Espletate le prove del concorso, la commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato, stabilita dal computo dei voti riportati nelle prove di esame e del punteggio dei titoli.

Con decreto rettorale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla preferenza, sarà approvata la graduatoria di merito e dichiarato il vincitore e gli idonei del concorso, sotto condizione sospensiva dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito, del vincitore e degli idonei, sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di tale avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

Nomina e periodo di prova

Il vincitore del concorso sarà nominato tecnico laureato in prova (settima qualifica funzionale) nel ruolo organico del personale della ex carriera direttiva dei tecnici laureati di questa Università, con il trattamento economico iniziale previsto dalle norme in vigore all'atto dell'assunzione in servizio.

Il provvedimento di nomina sarà immediatamente esecutivo, salva la sopravvenienza di inefficacia qualora la Corte dei conti ricusi il visto.

Il periodo di servizio, reso fino alla notifica all'interessato della ricusazione del visto, è in ogni caso retribuito.

Il periodo di prova ha la durata di mesi sei, trascorso il quale l'impiegato consegue la conferma in ruolo.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dalle disposizioni vigenti.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nel caso di rinuncia, decadenza o dimissioni del vincitore, l'amministrazione ha facoltà di procedere alla nomina di altri candidati idonei ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 11.

Presentazione dei documenti a seguito di nomina

La presentazione dei documenti di rito, attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico, dovrà avvenire entro il primo mese di servizio. Tali documenti, redatti in carta legale, si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine su indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I predetti documenti da produrre per l'ammissione all'impiego sono i seguenti:

a) originale o copia autenticata del diploma di laurea previsto dall'art. 2, lettera c);

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato di godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dall'autorità sanitaria del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce, con la precisazione che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

h) dichiarazione, in carta libera, attestante se il candidato ricopra o meno altri uffici retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di privati. In caso affermativo dovrà essere esercitata la opzione per il nuovo impiego.

I candidati che sono dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o a spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di cui al primo comma del presente articolo i documenti di cui alle lettere a) e g), nonché copia integrale dello stato matricolare.

I documenti di cui alle lettere c), d), e) e g) del presente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

Art. 12.

Rinvio di norme

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreche applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà trasmesso, per la registrazione, alla Corte dei conti Delegazione regionale per la Puglia, sede di Bari.

Bari, addì 30 maggio 1987

Il rettore: ALTO

Registrato alla Corte dei conti Delegazione di Bari, addì 16 settembre 1987
Registro n. 49 Università, foglio n. 258

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA D'ESAME

Prima prova scritta: descrivere la tecnica di preparazione di un esame della secrezione gastrica.

Seconda prova scritta: descrizione dei principali tests statistici con l'uso del computer.

Terza prova pratica con relazione scritta: preparazione di un pezzo operatorio per la fotografia e per i prelievi istologici.

Prova orale: esame funzionale dell'esofago.

Lingue straniere: inglese e francese lettura e traduzione di un testo medico.

ALLEGATO *B*

Fac-simile della domanda
(su carta legale)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi - Divisione II personale Ufficio concorsi 70100 BARI

Il sottoscritto .... (le donne coniugate dovranno indicare il cognome da nubili), nato a .... (provincia di) il .... residente in .... (provincia di ....) via .... n. ...., chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato in prova (settima qualifica funzionale) nel ruolo organico del personale della ex carriera direttiva dei tecnici presso l'istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica della facoltà di medicina e chirurgia di codesta Università.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (1);

3) ha riportato le seguenti condanne penali: .... (2);

4) è in possesso del diploma di laurea in .... ;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: ....;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: ....; ovvero: non ha mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età, in quanto ....;

9) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso al seguente indirizzo: .... (indicare anche il codice di avviamento postale).

Data, ...

Firma .... (3)

---

(1) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.
(2) Omettere tale dichiarazione in mancanza di condanne penali.
(3) La firma dell'aspirante dev'essere autenticata da un notaio, o dal segretario comunale o da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

87A10937

UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA POTENZA

Concorso a undici posti di assistente amministrativo

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1859;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 maggio 1983;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138;

Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910;

Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958;

Visto il decreto ministeriale del 27 maggio 1987, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1987, registro n. 34, foglio n. 374, con il quale sono stati attribuiti nuovi posti di personale non docente alle università;

Vista la nota del Ministero della pubblica istruzione n. 2468 dell'8 giugno 1987 e l'annessa tabella;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato tecnico amministrativo di questa Università nella seduta del 29 giugno 1987;

Vista la nota del Ministero della pubblica istruzione n. 3100 del 16 luglio 1987 con la quale questa Università viene autorizzata a bandire i concorsi;

Visti i decreti ministeriali 10 luglio 1987, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1987, registro n. 1, foglio n. 119, e 2 novembre 1987;

Accertata pertanto la disponibilità di undici posti di assistente amministrativo:

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

È indetto un concorso pubblico, per esami, a undici posti di assistente amministrativo in prova nel ruolo del personale non docente dell'area funzionale amministrativo contabile, sesta qualifica.

Art. 2.

Riserva

A norma dell'art. 1, comma quarto del decreto ministeriale 20 maggio 1983, la percentuale da riservare ai candidati aventi i requisiti prescritti dall'art. 84 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è del 30%.

Valgono le riserve previste dalla legge 24 dicembre 1986, n. 958.

Art. 3.

Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. In particolare per gli appartenenti alle categorie protette dalla legge n. 482/68 il limite massimo di età è elevato ad anni 55.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti del personale di ruolo delle amministrazioni dello Stato;

c) diploma di maturità classica, scientifica, magistrale, tecnica e professionale;

d) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

e) sana e robusta costituzione fisica ed immunità da difetti ed imperfezioni fisiche che possono influire sul rendimento in servizio;

f) non essere stati destituiti o dispensati da un impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

g) di non essere esclusi dall'elettorato attivo politico.

Ai sensi dell'art. 84, terzo comma, della legge n. 312/80 può partecipare il personale della qualifica immediatamente inferiore in servizio da almeno cinque anni senza demerito indipendentemente dal possesso del titolo di studio di cui al precedente punto *c*).

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Tutti i candidati sono ammessi con riserva al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta, in ogni momento, con motivato decreto rettorale.

Art. 4.

Domanda e termine di presentazione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale, in conformità dell'unito allegato *A*, dovrà essere indirizzata al rettore e fatta pervenire alla Divisione personale Ufficio concorsi di questa Università.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni e decorrerà dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

A pena di esclusione dalla partecipazione al concorso la firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare il cognome da nubile);

b) il luogo e la data di nascita, nonchè nel caso abbia superato il limite massimo di età, previsto dall'art. 3, lettera *b*), del presente bando, il titolo che legittima l'elevazione o che consente di prescindere da tale limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a proprio carico;

f) il possesso del titolo di studio prescritto alla lettera *c*) dell'art. 3;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) che ha prestato servizio presso una pubblica amministrazione e non e stato destituito o dispensato, ovvero che non ha prestato servizio presso una pubblica amministrazione né è stato dichiarato decaduto dall'impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

i) il preciso domicilio eletto ai fini della partecipazione al concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 6.

Commissione giudicatrice

Con successivo decreto rettorale sarà costituita la commissione esaminatrice del concorso ai sensi dell'art. 3 del titolo I ed art. 15 del titolo II del decreto ministeriale del 20 maggio 1983.

Art. 7.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in un colloquio e si effettueranno in base al seguente programma:

Prima prova scritta: nozioni di diritto civile.

Seconda prova scritta: nozioni di diritto amministrativo e/o costituzionale.

Per ciascuna prova scritta saranno assegnate sette ore.

Prova orale:

a) materie delle prove scritte;
b) nozioni di contabilità di Stato;
c) ordinamento dell'Università.

Art. 8.

Diario e svolgimento delle prove di esame

Per le modalità relative all'espletamento del concorso si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nei decreti del Presidente della Repubblica n. 686/1957 e n. 1077/1970 e nel decreto del Ministero della pubblica istruzione 20 maggio 1983.

Le prove scritte del concorso avranno luogo in Potenza presso l'Università degli studi della Basilicata - Via Nazario Sauro n. 85 - 85100 Potenza, secondo il seguente calendario:

Prima prova scritta: giorno 25 gennaio 1988, ore 8,30;

Seconda prova scritta: giorno 26 gennaio 1988, ore 8,30.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, dovranno presentarsi per sostenere dette prove, nel luogo, nei giorni, e nelle ore sopraindicati.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta di identità, tessera ferroviaria, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto.

La mancata presentazione alle prove sarà considerata come rinuncia al concorso.

Saranno ammessi al colloquio i candidati che avranno riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse. L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerlo e riporterà l'indicazione dei voti conseguiti nelle prove scritte.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non abbia ottenuto la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, firmato dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo di questa Università.

Art. 9.

Riserva dei posti e preferenze a parità di merito

I candidati che abbiano superato le prove di esame ed intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza alla nomina in quanto appartengono ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, sono tenuti ad esibire i relativi documenti, in originale o copia autenticata, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Il termine per la presentazione dei suddetti documenti ai fini della precedenza o preferenza, è di quindici giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il colloquio. I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati al magnifico rettore dell'Università degli studi della Basilicata - Divisione personale - Ufficio concorsi - Via Nazario Sauro, 85 - Potenza.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Qualora fra i concorrenti ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve dei posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 10.

Approvazione della graduatoria
Dichiarazione dei vincitori e degli idonei

Espletate le prove del concorso, la commissione giudicatrice formerà la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato, stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dei voto ottenuto nel colloquio.

Con decreto rettorale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla preferenza, sarà approvata la graduatoria di merito e dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso sotto condizione sospensiva dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data di tale avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 11.

Nomina e periodo di prova

I vincitori del concorso saranno nominati «assistente amministrativo» in prova nel ruolo del personale non docente dell'area funzionale amministrativo contabile, sesta qualifica, presso questa Università degli studi, con il trattamento economico iniziale previsto dalle norme in vigore all'atto dell'assunzione in servizio.

L'amministrazione in applicazione dell'art. 23 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, già citata nelle premesse, potrà provvedere, previa approvazione delle relative graduatorie di merito, alla nomina in prova ed alla contestuale ammissione in servizio dei vincitori. I relativi provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, fatta salva la sopravvenuta inefficacia a seguito di ricusazione del visto da parte della Corte dei conti. Il periodo di servizio reso fino alla notifica all'interessato della ricusazione del visto, è in ogni caso retribuito. In tal caso i vincitori del concorso debbono presentare la documentazione di rito di cui al successivo art. 12 nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data di effettiva assunzione in servizio.

Il periodo di prova ha la durata di mesi sei trascorso il quale l'impiegato consegue la conferma in ruolo.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato per altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dalle disposizioni vigenti.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nel caso di rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere alla nomina di altri candidati idonei ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 12.

Presentazione dei documenti a seguito di nomina

La presentazione dei documenti di rito, attestante il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico, dovrà avvenire entro il primo mese di servizio. Tali documenti, redatti in carta legale, si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine su indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I predetti documenti di rito da produrre per l'ammissione all'impiego sono i seguenti:

a) titolo di studio previsto al punto *c)* del precedente art. 3, in originale o in copia autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
b) estratto dell'atto di nascita;
c) certificato di cittadinanza italiana;
d) certificato di godimento dei diritti politici;
e) certificato generale del casellario giudiziale;
f) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;
g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'autorità sanitaria del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce, con la precisazione che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 24 luglio 1956, n. 837.

I candidati che sono dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o a spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di cui al primo comma del presente articolo i documenti di cui alle lettere *a)* e *g)*, nonché copia integrale dello stato matricolare.

I documenti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)* e *g)* del presente articolo, come pure la copia dello stato matricolare debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

Art. 13.

Rinvio di norme

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nelle successive norme di integrazione e modificazione, nonché nel decreto ministeriale 20 maggio 1983.

Art. 14.

Il presente decreto è inviato alla delegazione regionale della Corte dei conti di Potenza per la registrazione.

Potenza, addì 17 novembre 1987

Il rettore: FONSECA

Registrato alla Corte dei conti Delegazione regionale di Potenza, addì 3 dicembre 1987
Registro n. 1 Università, foglio n. 199

ALLEGATO *A*

Schema di domanda su carta legale

Al magnifico rettore dell'Università - Divisione personale Ufficio concorsi 85100 POTENZA

..l.. sottoscritt. (1)...
residente in .... (provincia di .)
via .... n. .... c.a.p. ......
chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per esami, a undici posti di assistente amministrativo indetto con decreto rettorale n. 698 del 17 novembre 1987.

A tal fine il sottoscritto dichiara, sotto la propria personale responsabilità, ed a pena di decadenza:

a) di essere nat.. a.............. .. (provincia di .)
il .... (specificare, eventualmente, in base a quale titolo ha diritto all'elevazione del limite massimo d'età (2);

b) di essere cittadino italiano;

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .
.; ovvero: di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo.... .. ..

d) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti; ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali e di avere i seguenti procedimenti penali pendenti .. ..;

e) di essere in possesso del seguente titolo di studio...
conseguito presso .... il ....;

f) di trovarsi nella seguente posizione per quanto riguarda gli obblighi militari. .. ..;

g) di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni.................. .. ..;
ovvero di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i) di eleggere ai fini del presente concorso preciso recapito al seguente indirizzo: via.. n. . ....
c.a.p. .... città..................................... tel. .
impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Data, ...

Firma (3)...........

(1) Le donne devono indicare nell'ordine: cognome da nubile, cognome del marito, nome.

(2) Coloro che hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età devono allegare i relativi documenti.

(3) A pena di esclusione, la firma deve essere autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (notaio, cancelliere, segretario comunale, ecc.). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità comparata.

87A10942

UNIVERSITÀ DI FERRARA

Concorso ad un posto di collaboratore tecnico

IL RETTORE

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 marzo 1951, n. 158;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1964, n. 514;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Vista la nota ministeriale 4 giugno 1986, prot. n. 2008;

Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910;

Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958;

Vista la nota ministeriale in data 10 agosto 1987, prot. numero 3480 Pos. C/1, con la quale è stata confermata l'assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica della facoltà di medicina e chirurgia di questa Università, autorizzando, nel contempo, l'emanazione del relativo bando di concorso;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico, settima qualifica, area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria, nel ruolo del personale non docente presso questa Università (ex tecnico laureato) presso l'istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica della facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 2.

Requisiti generali d'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea in medicina e chirurgia;

b) conoscenza delle lingue straniere indicate nell'allegato programma;

c) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 40, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti;

d) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

e) godimento dei diritti politici;

f) idoneità fisica all'impiego;

g) posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico o che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)* del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con motivato decreto rettorale.

Art. 3.

Domande e termini di presentazione

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale, in conformità allo schema esemplificativo allegato, dovranno essere indirizzate al rettore dell'Università e dovranno contenere l'indicazione esatta del posto per il quale il candidato intende partecipare.

Il termine per la presentazione è di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Ciascun aspirante dovrà dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità ed a pena di esclusione:

1) cognome e nome (le aspiranti coniugate dovranno indicare anche il cognome da nubili);

2) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso di superamento del limite massimo, i titoli che danno diritto all'eventuale elevazione di tale limite. In quest'ultimo caso, i titoli dovranno essere allegati — regolari nel bollo — alla domanda;

3) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati agli italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

4) il comune nelle cui liste elettorali risulti iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate;

6) il titolo di studio richiesto al punto *a)* dell'art. 2 del presente bando e la data del conseguimento;

7) di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare;

8) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) di non essere stato dispensato o destituito dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

10) il preciso recapito.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, da un segretario comunale o da altro funzionario delegato dal sindaco.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio dal quale dipendono, mentre per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito.

Art. 4.

Titoli

I concorrenti dovranno allegare alla domanda i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli (accademici, scientifici e professionali, attestati di specializzazione, di servizio, pubblicazioni, di effettivo servizio militare di leva ecc. risultanti dal foglio matricolare) che possono essere oggetto di valutazione da parte della competente commissione giudicatrice.

Non saranno presi in considerazione i documenti non conformi alla legge sul bollo.

La commissione riserverà, per i titoli di merito, il 25% dei punti a disposizione.

Art. 5.

Commissioni giudicatrici

Le commissioni giudicatrici sono nominate e composte ai sensi dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Per le modalità di espletamento del concorso, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Prove d'esame

Gli esami consistono in tre prove scritte, di cui una consistente in una prova pratica con relazione scritta, ed in una prova orale.

Le prove d'esame verteranno su temi propri delle discipline che interessano il servizio che il candidato dovrà svolgere presso l'istituto, come da allegato programma.

Il candidato dovrà, inoltre, dimostrare di saper tradurre testi redatti nelle lingue straniere indicate nel programma stesso.

Art. 7.

Preferenze a parità di merito

I concorrenti a parità di merito devono far pervenire, nel termine che sarà indicato da questa Università, i documenti prescritti per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

A parità di merito saranno osservate le norme dell'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 8.

Graduatoria e nomina

La nomina degli idonei aventi diritto, in ottemperanza alle norme contenute nell'art. 7, terzo comma, della legge n. 444/85, è effettuata sulla base della graduatoria approvata dagli organi competenti dell'amministrazione, che sarà formata in relazione ai risultati degli esami e con le modalità previste dal precedente art. 7.

Si provvederà, quindi, all'assunzione immediata degli interessati, che saranno invitati, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ad assumere servizio.

Art. 9.

Presentazione dei documenti per la nomina

Coloro che sono chiamati in servizio sono tenuti a presentare, entro trenta giorni dalla data di assunzione, i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo all'equiparazione;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) originale del titolo o copia autenticata di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

6) copia integrale dello stato di servizio o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

7) certificato medico comprovante la sana e robusta costituzione del concorrente e l'immunità da qualsiasi difetto o imperfezione o anomalia fisica, che possano comunque menomare il rendimento in servizio, tenuto conto della natura del posto. Tale certificato può essere rilasciato esclusivamente dal medico provinciale, dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o da un medico militare;

8) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

9) dichiarazione in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, da enti pubblici o da aziende private o se fruisca, comunque, di redditi di lavoro subordinato e, in caso affermativo, relativa opzione;

10) stato di famiglia.

I predetti documenti dovranno essere tutti conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo, sia per quanto attiene alla legalizzazione; quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 7), 8) e 10) dovranno essere, inoltre, di data non anteriore a tre mesi rispetto alla data di comunicazione relativa all'esito del concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) e 3) dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre la domanda di ammissione al concorso.

Ai termini dell'art. 11, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare, nel termine sopra indicato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

Nei trenta giorni successivi, gli interessati, qualora vi siano a tal fine invitati, sono tenuti, a pena di decadenza, a regolarizzare la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

Art. 10.

Per quanto non è contemplato dal presente bando, valgono le norme vigenti in materia, ed in particolare quelle contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1956, n. 686 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e nelle leggi 22 agosto 1985, n. 444, 28 febbraio 1986, n. 41 e 22 dicembre 1986, n. 910.

Il presente decreto sarà inviato, tramite la ragioneria regionale dello Stato, alla delegazione regionale della Corte dei conti per la registrazione.

Ferrara, addì 15 settembre 1987

Il rettore: ROSSI

Registrato alla Corte dei conti Delegazione regionale di Bologna, addì 10 ottobre 1987
Registro n. 67 Università, foglio n. 277

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta legale)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi FERRARA

Il sottoscritto. ....
residente in .... (provincia di ....)
via .... n. .... c.a.p. ....
chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico, settima qualifica, area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria, nel ruolo del personale non docente (ex tecnico laureato) presso l'istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica della facoltà di medicina e chirurgia di codesta Università.

A tal fine il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere nato a ... . il ....;

b) di essere cittadino italiano;

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (ovvero indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

d) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (ovvero indicare le eventuali condanne riportate);

e) di essere in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso .. .. in data ....;

f) per quanto riguarda gli obblighi militari di trovarsi nella posizione di.. (in caso di servizio militare prestato indicare dal............................ al .... ed allegare la relativa attestazione ai fini dell'applicazione dell'art. 4 del bando);

g) di (non) aver prestato i servizi presso pubbliche amministrazioni .... (indicare la causa di eventuale risoluzione del rapporto d'impiego);

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

i) di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso, in quanto (specificare i titoli che danno diritto all'elevazione ed allegarli);

l) di essere in possesso .... (indicare i titoli scientifici, accademici, professionali, ecc. eventualmente posseduti ed allegare le relative attestazioni ai fini dell'applicazione dell'art. 4 del bando);

m) di eleggere, ai fini del presente concorso, preciso recapito al seguente indirizzo .... c.a.p. .... tel. ... ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Il sottoscritto allega:

1) ....
2) ....

Con osservanza ....
(firma per esteso)

N.B. La firma in calce alla domanda deve essere autenticata nei modi stabiliti dall'art. 3 del bando.

PROGRAMMA D'ESAME

Prima prova scritta:

1) ittero ostruttivo;

2) neoformazioni tiroidee;

3) patologia della mammella di interesse chirurgico.

Seconda prova scritta:

1) flebografia;

2) emovelocimetria Doppler;

3) rettosigmoidoscopia.

Prova pratica con relazione scritta: allestimento ed esecuzione di ecografia della regione del collo e/o addominale.

Prova orale: argomenti inerenti alle prove scritte e alla prova pratica.

Lingue straniere richieste: francese, inglese.

87A10933

UNIVERSITÀ DI SALERNO

Aumento, da uno a tre, del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a tecnico laureato.

IL RETTORE

Visto il decreto rettorale 3370 del 20 ottobre 1986, registrato alla Corte dei conti Delegazione di Napoli, il 10 novembre 1986, registro n. 77, foglio n. 291, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 1987, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per titoli e per esami, ad un posto di tecnico laureato presso il centro elaborazione dati (ora Servizio elaborazione dati amministrativi - S.E.D.A.) di questa Università, nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva dei tecnici laureati delle università e degli istituti di istruzione universitaria;

Considerato che il concorso in questione non è stato a tutt'oggi ancora espletato;

Ritenuta l'opportunità di aumentare da uno a tre i posti a concorso, utilizzando due posti di pari carriera assegnati con decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1986 al S.E.D.A. (Servizio elaborazione dati amministrativi) di questa Università;

Vista la nota del 21 febbraio 1987, prot. n. 893 c/1 con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato l'emissione di un bando di concorso per i predetti due posti di tecnico laureato;

Considerato, altresì, che in dipendenza del ridotto numero di candidati (quattordici) che hanno chiesto di partecipare al concorso si rende opportuno riaprire i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti

Sono aumentati da uno a tre i posti di tecnico laureato presso il servizio elaborazione dati amministrativi (già C.E.D.) di questa Università di cui all'art. 1 del bando di concorso emesso con decreto rettorale n. 3370 del 20 ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 1987.

Art. 2.

Riapertura termini

In conseguenza della modifica di cui al precedente art. 1, sono riaperti i termini, per un periodo di trenta giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, per la presentazione delle domande di partecipazione al predetto concorso.

I candidati già ammessi al concorso possono produrre entro lo stesso termine eventuali titoli (scientifici, accademici o professionali) di cui siano venuti in possesso successivamente.

Art. 3.

Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea rilasciato dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali o di ingegneria;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 40, salvo i casi di elevazione ai limiti di età previsti dalle norme vigenti;

c) cittadinanza italiana;

d) godimento dei diritti politici;

e) idoneità fisica all'impiego;

f) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso o, comunque, dall'accesso all'impiego.

Art. 4.

Termine di presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta legale dovranno essere presentate direttamente o spedite, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al rettore dell'Università degli studi di Salerno Ufficio concorsi personale non docente Via Urbano II Salerno, *entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal* giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 5.

Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare sotto la propria responsabilità, a pena di esclusione:

a) cognome e nome;

b) luogo e data di nascita;

c) l'eventuale appartenenza ad una delle categorie che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

d) il possesso di uno dei diplomi di laurea rilasciati dalle facoltà di cui all'art. 2, lettera *a)*, di cui al presente bando;

e) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero il titolo che dà luogo all'equiparazione;

g) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa, anche se sia stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione ecc. e anche se nulla risulti dal casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere sempre indicati, qualsiasi sia la natura degli stessi;

h) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedente rapporto d'impiego;

i) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (la presente dichiarazione deve essere resa solo da chi abbia prestato servizio presso pubbliche amministrazioni);

l) la posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Nella domanda il candidato dovrà indicare, altresì, il preciso recapito cui indirizzare le comunicazioni relative al concorso stesso e i titoli scientifici, accademici e professionali di cui sia eventualmente in possesso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o dal funzionario competente a ricevere la documentazione. Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio o del comandante del Corpo cui appartengono.

La domanda deve essere redatta secondo il fac-simile allegato al presente bando, di cui fa parte integrante.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 6.

Commissione esaminatrice

La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata e composta ai sensi dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Art. 7.

Titoli di merito

I concorrenti devono allegare alla domanda i documenti, in originale o in copia, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali, attestanti il possesso dei titoli scientifici, accademici e professionali utili ai fini dell'attribuzione del punteggio (25%) riservato alla commissione giudicatrice.

Art. 8.

Prove d'esame

Le prove d'esame sono le seguenti:

Prima prova scritta: verterà sul software di base, con particolare riferimento ai sistemi operativi ed alle tecniche di teleprocessing.

Seconda prova scritta: inerente il data-base, con particolare riferimento alle strutture ed alle tecniche di costruzione.

Prova pratica con relazione scritta: analisi di una specifica procedura, con definizione della struttura degli archivi coinvolti, e successiva codifica, in un linguaggio ad alto livello, della procedura stessa.

Prova orale: applicazione dei calcolatori elettronici; discussione di argomenti compresi nei programmi relativi agli elaborati delle due prove scritte e della prova pratica con relazione scritta.

Il candidato dovrà dimostrare, inoltre, di saper tradurre testi tecnici in lingua inglese ed in lingua francese.

L'Università degli studi di Salerno comunicherà ai candidati ammessi al concorso il diario delle prove, con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui le medesime si svolgeranno.

L'amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nella lettera d'invito.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento provvisto di fotografia.

Art. 9.

Graduatoria di merito

Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito, secondo l'ordine decrescente delle votazioni riportate da ciascun candidato.

Per la formazione della graduatoria finale, che sarà approvata con decreto rettorale, si terrà conto, a parità di merito, delle norme che danno diritto alla precedenza nella nomina.

A tal fine, i candidati che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, devono consegnare o far pervenire all'amministrazione, entro il termine perentorio di giorni quindici, decorrenti dal giorno in cui hanno sostenuto con esito positivo la prova orale, i relativi documenti, in originale o in copia autenticata, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

La graduatoria degli idonei sarà formata in base ai risultati degli esami tenendo conto dei titoli di preferenza. La graduatoria degli idonei del concorso sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte II, e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del suddetto avviso decorrono i termini per eventuali impugnative.

Tutte le comunicazioni relative al concorso saranno inviate al candidato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno con tassa a carico del destinatario.

Art. 10.

Nomina

A norma dell'art. 23 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, una volta approvata la graduatoria del concorso, si provvederà alla nomina in prova del vincitore e alla sua contestuale immissione in servizio. Il provvedimento di nomina è immediatamente esecutivo, fatta salva la eventuale sopravvenuta inefficacia a seguito di ricusazione del visto da parte della Corte di conti. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto verranno comunque compensate.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di effettiva assunzione in servizio il vincitore dovrà produrre i seguenti documenti, a pena di decadenza:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) originale del titolo di studio o copia autenticata di esso ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

6) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

7) documento comprovante il diritto all'elevazione del limite massimo d'età, qualora il candidato abbia usufruito di una delle elevazioni concesse dalle vigenti disposizioni di legge;

8) certificato medico rilasciato dall'unità sanitaria locale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica e psichica all'impiego. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute o alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti;

9) firma autenticata su fotografia recente:

10) dichiarazione, in data recente, attestante se ricopra altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisca, comunque, di reddito di lavoro subordinato; in caso affermativo, il candidato dovrà dichiarare di optare per il nuovo impiego. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedente rapporto di pubblico impiego e deve essere rilasciata anche se negativa.

La documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile dovrà essere regolarizzata entro i trenta giorni successivi, pena la decadenza dalla nomina.

I documenti di rito dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 8) e 9) dovranno essere, inoltre, di data non anteriore di tre mesi rispetto alla data della richiesta dell'Università degli studi di Salerno.

Gli appartenenti al personale statale di ruolo devono presentare nel termine sopra indicato i documenti di cui ai numeri 5), 6), 8), la dichiarazione di opzione nonché copia dello stato matricolare e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

Art. 11.

Periodo di prova

Il vincitore del concorso, che risulterà in possesso di tutti i requisiti prescritti, conseguirà la nomina a tecnico laureato in prova (settima qualifica funzionale) presso l'Università degli studi di Salerno, con diritto al trattamento economico iniziale previsto dalle norme in vigore. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Al termine il vincitore sarà nominato in ruolo, previo giudizio favorevole della commissione per il personale di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti - Delegazione di Napoli, per la registrazione.

Salerno, addì 8 luglio 1987

Il rettore: BUONOCORE

Registrato alla Corte dei conti Delegazione regionale di Napoli, addì 17 settembre 1987
Registro n. 33 Università, foglio n. 87

Schema di domanda
(da compilarsi su carta legale)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi Ufficio concorsi personale non docente Via Urbano II 84100 SALERNO

Il sottoscritto ... nato a ... il ... e residente in ... via ... n. ... c.a.p. ..., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di tecnico laureato (settima qualifica funzionale) presso il servizio elaborazione dati amministrativi di codesta Università.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite d'età perchè ... (1);

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;
2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di ... (2);
3) non ha riportato condanne penali (3);
4) è in possesso del seguente titolo di studio ... (4);
5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente ...;
6) non ha mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni; ovvero ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni ... (5);
7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (6).

Chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso siano recapitate al seguente indirizzo: via ... n. ... città ... (c.a.p. ...).

Ai fini della valutazione prevista dall'art. 6 del bando di concorso, allega i seguenti titoli:

1) ...,
2) ...,
3) ...

Data ...

Firma ... (7)

---

(1) Tale precisazione è richiesta solo per i candidati che abbiano superato il quarantesimo anno di età.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso;

(4) Indicare il titolo di studio posseduto richiesto dall'art. 2, lettera *a)*, del bando di concorso.

(5) Indicare i periodi di servizio, le amministrazioni presso cui sono stati prestati e le eventuali cause di risoluzione del rapporto d'impiego.

(6) Tale dichiarazione deve essere resa solo da chi abbia prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

(7) Firma autenticata a norma dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del capufficio o del reparto militare presso il quale si presta servizio.

87A10934

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla legge 24 ottobre 1987, n. 448, recante: «Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1986». (Legge pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* serie generale - n. 257 del 3 novembre 1987).

All'art. 1, comma 1, della legge citata in epigrafe, dove è scritto: « .. accertate nell'esercizio finanziario *1985*», leggasi: « .. accertate nell'esercizio finanziario *1986*».

87A11243

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato del Ministero degli affari esteri concernente il rilascio di exequatur
(Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 265 del 12 novembre 1987)

Nel comunicato citato in epigrafe, pubblicato alla pag. 33 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «*Garrone* Nannoni, console generale onorario della Repubblica di Turchia a Firenze;», leggasi: «*Garone* Nannoni, console generale onorario della Repubblica di Turchia a Firenze;».

87A11002

Avviso relativo al comunicato del Ministero della pubblica istruzione riguardante il conferimento di diplomi ai benemeriti della scuola, della cultura e dell'arte, per l'anno 1987. (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale - n. 221 del 22 settembre 1987).

Nel comunicato citato in epigrafe, alla pag. 22 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nella seconda colonna, in alto, sotto «Direzione generale dell'istruzione classica scientifica e magistrale», dove è scritto: «Diploma di benemerenza di *1ª* classe *(Medaglia d'oro)*», leggasi: «Diploma di benemerenza di *2ª* classe *(Medaglia d'argento)*», e sotto «Direzione generale dell'istruzione tecnica», dove è scritto: «Diploma di benemerenza di *1ª* classe (medaglia d'argento)», leggasi: «Diploma di benemerenza di *2ª* classe (medaglia d'argento)».

87A11003

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **— presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Cerutl, piazza del Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Fiaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Direzione Commerciale Piazza G. Verdi, 10 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA LEGISLATIVA

Tipo A -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
	annuale	L.	100.000
	semestrale	L.	55.000
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
	annuale	L.	200.000
	semestrale	L.	110.000
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
	annuale	L.	22.000
	semestrale	L.	13.000
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
	annuale	L.	82.000
	semestrale	L.	44.000
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
	annuale	L.	22.000
	semestrale	L.	13.000
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:		
	annuale	L.	313.000
	semestrale	L.	172.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*.	L.	700
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	700
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	700
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	700

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	700

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	28.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.800

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita - *Italia*	Prezzi di vendita - *Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta.	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta.	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	90.000
Abbonamento semestrale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione.	L.	700

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221